



**Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27, 28, 29 gennaio 2014**

**integrante altresì i seguenti documenti:**

- **Relazione sulla situazione patrimoniale della società nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 del Codice Civile, prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e dall'art. 74 Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.**
- **Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2441, comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.**

---

## Indice

1.	Introduzione.....	4
1.1.	PREMESSA.....	4
1.2.	INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE RELAZIONE.....	7
2.	Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni.....	8
3.	Proposta di modifica statutaria relativa al recepimento della disciplina sul c.d. «equilibrio dei generi».....	13
4.	Relazione sulla situazione patrimoniale della società nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 del Codice Civile, prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e dall'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.....	26
4.1.	LA PARTICOLARE SITUAZIONE DI INTEGRAZIONE DELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 2447 C.C. NEL CORSO DELLA NEGOZIAZIONE DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE.....	26
4.2.	LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO REDATTI A DATA RECENTE RISPETTO ALLA DATA PREVISTA DELL'ASSEMBLEA.....	30
4.2.1	INTRODUZIONE.....	30
4.2.2	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2013.....	31
4.2.3	CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2013.....	32
4.2.4	CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 30 SETTEMBRE 2013.....	32
4.2.5	COMMENTI AI RISULTATI DI CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2013.....	32
4.2.6	RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 SETTEMBRE 2013.....	34
4.2.7	PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO.....	35
4.3.	LA SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA REDATTA ALLA MEDESIMA DATA DI RIFERIMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PUNTO 1, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE COMPONENTI ATTIVE E PASSIVE CHE RIENTRANO NELLA DETERMINAZIONE DELLA STESSA, SUDDIVISE A SECONDA CHE SI TRATTI DI POSTE A BREVE O A MEDIO TERMINE.....	35
4.4.	Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale.....	36
4.5	Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale.....	38
4.5.1	EVENTI DELLA GESTIONE INTERVENUTI NELL'ESERCIZIO 2012 E NEL CORSO DEI PRIMI 9 MESI DEL 2013. 38	
4.5.2	INIZIATIVE ASSUNTE E ASSUMENDE DAGLI AMMINISTRATORI PER IL RISANAMENTO DELLA GESTIONE ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.....	39
4.5.3	CONCLUSIONI IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE.....	41
4.6	Indicazione dei principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento, e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente dall'attuazione dei medesimi.....	42
4.6.1	PRINCIPALI CONTENUTI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO.....	42
4.6.2	PREVEDIBILI EFFETTI SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO.....	47
5	Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2441 comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999.....	49
5.1	INTRODUZIONE.....	49
5.2	MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN RAPPORTO ALL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETÀ.....	50
5.3	DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.....	51
5.4	RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.....	51
5.5	PROSPETTO DI ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO, DELLA CAPOGRUPPO E CONSOLIDATO, A BREVE E MEDIO-LUNGO TERMINE.....	52
5.6	CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE PREVISTO, E RAPPORTO DI CONVERSIONE PER IL CASO DI EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI CONVERTIBILI.....	53

---

<b>5.7</b>	<b>AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE. ....</b>	<b>55</b>
<b>5.8</b>	<b>PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE. ....</b>	<b>55</b>
<b>5.9</b>	<b>DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE. ....</b>	<b>55</b>
<b>5.10</b>	<b>EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA DELL'OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE SULL'ANDAMENTO ECONOMICO E SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'EMITTENTE.....</b>	<b>56</b>
<b>5.11</b>	<b>EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE. ....</b>	<b>57</b>
<b>6</b>	<b>MODIFICHE STATUTARIE.....</b>	<b>58</b>
	<b>DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, DEL D. LGS. 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA).....</b>	<b>85</b>

## 1. Introduzione.

### 1.1. Premessa.

In data 27 novembre 2013 EEMS Italia S.p.A. («EEMS», o la «Società»), da un lato, e le banche creditrici della Società ai sensi del contratto di finanziamento denominato “*Facilities Agreement*” stipulato fra la Società ed EEMS Asia PTE Ltd., da un lato, e detti istituti, dall'altro lato, il 10 maggio 2007 e successivamente modificato il 30 marzo 2010, il 1° agosto 2010 e il 26 marzo 2012 (il «**Contratto di Finanziamento**»), vale a dire Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Royal Bank of Scotland Plc (congiuntamente, gli «**Istituti di Credito**») hanno sottoscritto l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 1, del R.D. n. 267 del 1942 (la «**Legge Fallimentare**»).

L'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 1, della Legge Fallimentare sottoscritto fra la Società e gli Istituti di Credito (l'«**Accordo di Ristrutturazione**») è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Rieti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 2, della Legge Fallimentare in data 3 dicembre 2013 ed in data 5 dicembre 2013 la Società ha depositato presso il Tribunale di Rieti il ricorso per l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione medesimo.

In particolare, l'Accordo di Ristrutturazione prevede:

- (a) che la Società rimborsi parzialmente agli Istituti di Credito il credito da questi ultimi vantato nei confronti della Società alla data di avveramento di tutte le condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione (il «**Debito**») come segue:
  - quanto a Euro 10.279.918,82 entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di avveramento di tutte le condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione (la «**Data di Efficacia**»), contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland plc degli strumenti finanziari partecipativi che saranno emessi dalla Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero - in caso di mancata sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari partecipativi - allo scadere del termine per la loro sottoscrizione;
  - quanto a Euro 3.333.334,00 nella data più lontana tra (x) il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia (in tal caso il pagamento da parte della Società verrà effettuato contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland plc degli strumenti finanziari partecipativi che saranno emessi dalla Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero - in caso di mancata sottoscrizione dei predetti strumenti finanziari partecipativi - allo scadere del termine per la loro sottoscrizione) o (y) il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, la Società potrà pienamente e legittimamente disporre di tale importo compatibilmente con l'avanzamento della procedura di liquidazione della società controllata EEMS Suzhou Technology Ltd., fermo restando che detto importo dovrà essere corrisposto dalla Società agli Istituti di Credito entro il 31 marzo 2014;
  - quanto ad Euro 3.000.000,00, in un'unica soluzione il 30 novembre 2017 (il «**Debito Residuo**»);

- (b) un rafforzamento patrimoniale della Società - tenuto conto del fatto che la Società, alle date del 31 dicembre 2012, 30 giugno 2013 e 30 settembre 2013, versava nella fattispecie di cui all'articolo 2447 del codice civile - (il «**Rafforzamento Patrimoniale**») da attuarsi mediante:
- la rinuncia da parte di Banco Popolare Soc. Coop. («**Banco Popolare**») ad ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione dell'importo pari alla differenza tra (x) il Debito e (y) la somma tra l'importo riveniente dalla cessione a Taiji degli *assets* delle società di diritto cinese EEMS Suzhou Technology Ltd e EEMS Suzhou Co. Ltd (indirettamente controllate da EEMS) al netto di alcuni costi e spese e finanziamenti (il «**Rimborso**») e il Debito Residuo;
  - la sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare Soc. Coop. di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società (gli «**Strumenti Finanziari Partecipativi**», o «**SFP**») da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione dei predetti Istituti di Credito diversi da Banco Popolare, ciascuno in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione, mediante compensazione del residuo credito di pari importo vantato dai suddetti Istituti di Credito verso la Società (restando inteso che la mancata sottoscrizione degli SFP da parte dei suddetti Istituti di Credito equivarrà alla loro rinuncia irrevocabile e definitiva a ottenere il rimborso della loro quota della differenza tra (x) il Debito e (y) la somma tra il Rimborso e il Debito Residuo).

Come comunicato al mercato in data 27 novembre 2013, l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione è sospensivamente condizionata al verificarsi di determinati eventi e precisamente:

- (i) il passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014;
- (ii) l'emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, del provvedimento di disposizione della non obbligatorietà per gli Istituti di Credito - ai sensi dell'art. 106, quinto e/o sesto comma, del D. Lgs. 24.2.1998. n. 58 (il «**TUF**») - di procedere, successivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della Società, a offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse il superamento da parte delle banche stesse della soglia di partecipazione del 30% ai sensi dell'art. 106, primo comma, T.U.F.,
- (iii) l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, da parte dell'assemblea straordinaria della Società delle delibere previste dall'Accordo di Ristrutturazione necessarie per l'attuazione del Rafforzamento Patrimoniale (su cui vedi *infra*), e
- (iv) il mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437 *bis* del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'Accordo di Ristrutturazione per l'attuazione del Rafforzamento Patrimoniale (su cui vedi *infra*).

Con specifico riguardo al Rafforzamento Patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione della Società del 27 novembre 2013 ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea straordinaria della Società per il 27 gennaio 2014 in prima convocazione, per il 28 gennaio 2014 in seconda convocazione e per il 29 gennaio 2014 in terza convocazione per deliberare:

- di eliminare il valore nominale espresso delle azioni della Società;

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

- di coprire le perdite registrate dalla Società al 30 settembre 2013 mediante l'utilizzo integrale delle riserve disponibili, la riduzione del capitale sociale fino ad Euro 1.000.000,00 e l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da destinarsi alla esclusiva sottoscrizione degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare;
- un aumento di capitale sociale, scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più *tranche* di massime 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli Strumenti Finanziari Partecipativi;
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale contenente, tra l'altro, le modifiche conseguenti all'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.

In ragione di quanto sopra, in data 23 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a seguito del mandato a lui conferito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 27 novembre 2013 ha convocato l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società per il 27, 28, 29 gennaio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare sulle seguente materie:

- (1) abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.;
- (2) modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società;
- (3) approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013 e della Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27, 28, 29 settembre 2013 (per la parte redatta ex art. 2446 c.c.), e presa d'atto delle relative osservazioni del Collegio sindacale e della relazione verbale degli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo dalla data di riferimento della situazione patrimoniale sino alla tenuta dell'assemblea;
- (4) adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, come segue:
  - (i) copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013, mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili del patrimonio netto, e la riduzione del capitale sociale fino a Euro 1.000.000,00;
  - (ii) approvazione della Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27, 28, 29 settembre 2013 (per la parte redatta ex art. 2441, sesto comma, c.c.), e del parere del Revisore legale della Società in merito alla congruità del prezzo di emissione delle azioni a servizio della conversione degli Strumenti Finanziari Partecipativi;
  - (iii) emissione, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, a un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, c.c., di Euro 0,292620 ciascuno, da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare Soc. Coop., mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dalle suddette banche verso la società;
  - (iv) approvazione del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi convertibili;
  - (v) approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., anche in più *tranche*, mediante emissione di massime numero 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli strumenti finanziari

partecipativi.

## **1.2. Inquadramento della presente relazione.**

In ragione di quanto indicato nel precedente § 1.1, la presente relazione (la «**Relazione**») è stata redatta dagli amministratori di EEMS per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27, 28 e 29 gennaio 2014 (rispettivamente, in prima, seconda e terza convocazione) allo scopo di fornire un'informativa esaustiva in merito alle materie indicate all'ordine del giorno della suddetta assemblea.

La presente Relazione è stata quindi redatta:

- ai sensi all'articolo 72 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il «**Regolamento Emittenti**») e in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, per riferire all'assemblea circa la proposta delibera di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni EEMS Italia S.p.A. e circa le proposte di modifiche statutarie relative al recepimento della normativa di legge sul c.d. «equilibrio dei generi»;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti nonché in conformità allo schema n. 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per riferire all'assemblea dei soci sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale sociale, per perdite, oltre un terzo, e in questo caso al di sotto del minimo legale e in relazione alle proposte di delibera di cui all'ordine del giorno relative ai provvedimenti di cui all'articolo 2447 del codice civile (segnatamente, la copertura delle perdite mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, la riduzione del capitale e l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi) con previa eliminazione del valore nominale delle azioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, del codice civile e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti, nonché in conformità allo schema n. 2 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di emissione degli strumenti finanziari partecipativi e di aumento di capitale sociale, il tutto con esclusione del diritto di opzione poiché - come si è indicato nel precedente § 1.1 della presente Relazione - fra i provvedimenti che si propone all'assemblea degli azionisti di assumere ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile è prevista l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, convertibili in azioni ordinarie della Società, e l'approvazione di un aumento di capitale a pagamento a servizio della conversione dei suddetti Strumenti Finanziari Partecipativi. In particolare, poiché gli Strumenti Finanziari Partecipativi incorporano appunto il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società e, quindi, attribuiscono ai loro titolari il diritto di diventare azionisti della Società, il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi (e dunque delle azioni che saranno eventualmente emesse al servizio della conversione, considerate le modalità di conversione come disciplinate nel Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi) è stato determinato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2441, comma 6, del codice civile, ed è stato altresì necessario chiedere alla Società di Revisione di esprimere il proprio parere circa la congruità del prezzo di emissione di cui sopra.

Per meglio identificare, nel corpo del testo che seguirà, le diverse componenti della presente relazione quali sopra illustrate, si precisa che, successivamente al presente capitolo n. 1 di introduzione e chiarimento:

- i capitoli della Relazione nn. 2 e 3 contengono la relazione degli amministratori circa l'eliminazione del valore nominale delle azioni e le modifiche statutarie attinenti al recepimento della disciplina concernente il c.d. «equilibrio dei generi»;
- il capitolo della Relazione n. 4 contiene la relazione degli amministratori ex artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., e artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti, riguardo la situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo e al di sotto del minimo legale;
- il capitolo n. 5 della relazione contiene la relazione degli amministratori ex art. 2441, comma 6, del codice civile e art. 72 del Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di emissione degli strumenti finanziari partecipativi e di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione conseguente;

All'assemblea e al pubblico verranno altresì sottoposte, nel rispetto dei termini di legge:

- le osservazioni del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile in merito alla relazione degli amministratori redatta ai sensi della medesima norma, nonché
- il parere di congruità della Società di Revisione ai sensi degli articoli 2441, comma 6, c.c. e 158 del TUF, circa il prezzo di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi e quindi delle azioni di nuova emissione a compendio della conversione dei medesimi Strumenti Finanziari Partecipativi.

Tutti detti documenti saranno pubblicati e depositati in copia nella sede della Società nel rispetto dei termini di legge.

Infine, come previsto dall'art. 2446, comma 1, c.c., nell'assemblea gli amministratori daranno conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della presente Relazione.

## **2. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni.**

Viene in primo luogo sottoposta all'Assemblea Straordinaria la proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e, conseguentemente, l'adozione delle modifiche statutarie che si renderanno necessarie all'articolo 5 dello statuto sociale vigente.

Al riguardo, si precisa che tale modifica non comporta alcun impatto sul capitale sociale e sulla relativa suddivisione delle azioni, le quali, una volta private di valore nominale, manterranno un valore contabile «implicito» dato dalla divisione dell'ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse (c.d. «valore di parità contabile implicito»).

L'eliminazione del valore nominale rappresenta uno strumento di semplificazione organizzativa e di maggiore flessibilità. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni permette, infatti, in determinate circostanze, come per esempio nel caso della successiva operazione - proposta a questa assemblea - di emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie, di modificare l'ammontare del capitale sociale senza che ciò renda necessaria alcuna operazione sulle azioni (quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di nuove azioni o, appunto, la modifica del valore nominale). In altre parole, a una variazione dell'ammontare del capitale sociale e del numero complessivo delle azioni in circolazione conseguirà un'implicita variazione del valore di parità contabile delle azioni stesse.

Si propone, pertanto, di modificare lo statuto, come di seguito indicato, eliminando ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni, mantenendo invece inalterata l'indicazione dell'importo complessivo del capitale e del numero di azioni in cui esso è composto. In futuro, pertanto, le disposizioni che fanno riferimento al valore nominale delle azioni devono applicarsi avendo



riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse ai sensi dell'articolo 2346, comma 3, del codice civile.

L'adozione della presente delibera è sospensivamente condizionata all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione in conformità alle disposizioni di quest'ultimo.

Di seguito si fornisce un confronto della porzione dell'articolo dello statuto della quale si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto (precisando che a questa assemblea straordinaria è successivamente proposta, in altro punto all'ordine del giorno, la riduzione del capitale sociale per perdite sino all'importo di Euro 1.000.000,00, e che pertanto il sottostante capoverso dell'art. 5 dello statuto subirà ulteriori modifiche per effetto delle deliberazioni che l'assemblea vorrà assumere a quel riguardo):

TESTO STATUTO VIGENTE	TESTO NUOVO STATUTO
<p><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomilacinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p>	<p><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomilacinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale</u></b> <del>da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</del></p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale</u></b> <del>del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna,</del> al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale</u></b> <del>del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna,</del> da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option</p>

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

<p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p><i>[segue, omissis...]</i></p>	<p>2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006. A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni <u>prive dell'indicazione del valore nominale</u> del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p><i>[segue, omissis...]</i></p>
--	--

Si precisa infine che, in relazione alle deliberazioni proposte, non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Ciò premesso, si sottopone agli Azionisti la seguente proposta di deliberazione relativa al primo argomento posto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, preso atto della relazione illustrativa degli amministratori*

***delibera***

- *di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni;*
- *di modificare conseguentemente il primo capoverso dell'articolo 5, comma 1, dello statuto sociale secondo il testo sotto riportato, confrontato con quello vigente*

TESTO STATUTO VIGENTE	TESTO NUOVO STATUTO
<p align="center"><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomilacinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p>	<p align="center"><b>CAPITALE SOCIALE</b></p> <p align="center"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomilacinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie <u>prive dell'indicazione del valore nominale</u> <del>da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</del></p>

L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.

A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.

A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.

L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie **prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna**, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.

A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni **prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna**, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.

A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni **prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna**, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option

<i>[segue, omissis...]</i>	2006” approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006. <i>[segue, omissis...]</i>
----------------------------	---

- *che la presente delibera è sospensivamente condizionata all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 27 novembre 2013 fra la Società e gli Istituti di Credito suoi creditori nel rispetto delle disposizioni di quest'ultimo;*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune e compresa la facoltà di far constare l'avveramento della condizione sospensiva di cui sopra”.*

### **3. Proposta di modifica statutaria relativa al recepimento della disciplina sul c.d. «equilibrio dei generi».**

La legge n. 120 del 12 luglio 2011 («*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*», la «**Legge 120/2011**»), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011, in analogia a quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei, ha introdotto nell'ordinamento italiano le c.d. «quote di genere» o «quote rosa» con riguardo alla composizione degli organi sociali delle società quotate.

In particolare, la Legge 120/2011 ha sancito in Italia il principio del necessario riparto fra generi dei componenti degli organi sociali delle società quotate, per cui gli organi di amministrazione e controllo di tali società debbono essere composti da soggetti appartenenti a entrambi i generi, maschile e femminile (c.d. «*gender diversity*»).

La L. 120/2011 ha quindi modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il «**TUF**») in materia di composizione degli organi sociali delle società quotate, introducendo, *inter alia*, il comma 1-ter all'articolo 147-ter del TUF (che regola la elezione e composizione del consiglio di amministrazione) e il comma 1-bis all'articolo 148 del TUF (che disciplina la composizione dell'organo di controllo), prevedendo: (i) quanto al consiglio di amministrazione, che almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere meno rappresentato e che lo statuto delle società quotate provveda a disciplinare «*le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto*» e (ii) quanto al collegio sindacale, che almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere meno rappresentato.

L'articolo 2 della medesima Legge 120/2011 precisa che le disposizioni in materia di riparto tra generi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011) e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012. Il medesimo articolo inoltre prevede un

meccanismo di gradualità nell'applicazione delle disposizioni relative al riparto tra generi negli organi sociali stabilendo che per il primo mandato la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari, per ciascun organo sociale, a un quinto dei rispettivi componenti.

Successivamente, in virtù della delega prevista dalla medesima Legge 120/2011, la Consob, con delibera n. 18098 dell'8 febbraio 2012, ha integrato e completato la disciplina di riparto tra generi introducendo l'art. 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti, il quale precisa che:

(a) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre (ciò al fine di rendere meno onerosa la presentazione di liste con un numero ridotto di candidati alla carica di amministratore e, di conseguenza, di rendere meno oneroso l'esercizio del c.d. «diritto di *voice*» da parte dei soci di minoranza, i quali generalmente presentano liste con un numero contenuto di candidati) e

(b) qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In sintesi, in adempimento alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti sopra richiamate, gli statuti delle società quotate devono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste; (ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo; (iii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato; e (iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia rispettato l'equilibrio tra generi di cui ai predetti articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del TUF.

Le modifiche allo statuto sociale di EEMS di seguito proposte prevedono una riformulazione degli articoli 16 e 25 dello statuto sociale, nonché l'inserimento del nuovo articolo 34 - nei termini di seguito illustrati - al fine di integrare i criteri di formazione delle liste per l'elezione dei membri, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla Legge 120/2011 e di disciplinare i termini e le modalità di entrata in vigore delle previsioni statutarie in parola.

Al riguardo, si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della Legge 120/2011, le modifiche statutarie in oggetto, in materia di riparto tra generi, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di EEMS entreranno in vigore a decorrere dal rispettivo primo rinnovo dei predetti organi sociali successivo al 12 agosto 2012, cioè in occasione del primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di EEMS eletti dall'Assemblea del 29 aprile 2011.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del TUF, con riguardo al consiglio di amministrazione, e dal comma 1-*bis* dell'articolo 148 del TUF, con riguardo al collegio sindacale, le previsioni statutarie in materia di riparto tra generi trovano applicazione per tre mandati consecutivi, rispettivamente, dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Infine, si precisa che, come disposto dallo stesso articolo 2 della Legge 120/2011, in occasione del primo rinnovo integrale degli organi sociali di EEMS eletti dall'Assemblea del 29 aprile 2011, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari a un quinto e per i successivi due rinnovi sarà pari a un terzo.

Tutto ciò premesso e ricordato, di seguito si fornisce illustrazione delle modifiche statutarie proposte.

Articolo 16: al fine di adeguare la composizione dell'organo amministrativo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio fra generi, si propone di inserire:

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

- (a) una previsione che stabilisca che con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo di EEMS, in ogni caso, la stessa deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- (b) una previsione che imponga l'obbligo, per le liste che contengano un numero di candidati superiore a tre, di essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi;
- (c) una procedura idonea a far sì che, nel caso in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione non assicuri l'equilibrio tra i generi, si operino sostituzioni dei candidati eletti in modo da assicurare il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi. Si prevede, inoltre, che qualora tale meccanismo non consenta comunque di assicurare il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, spetti all'assemblea procedere alle opportune sostituzioni con le maggioranze di legge;
- (d) una previsione che assicuri il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di cessazione di uno o più amministratori dalla carica in corso di mandato.

Articolo 25: al fine di adeguare la composizione dell'organo di controllo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio fra generi, si propone di inserire:

- (a) una previsione che stabilisca che con riferimento alla composizione dell'organo di controllo di EEMS, in ogni caso, la stessa deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
- (b) una previsione che imponga l'obbligo, per le liste che contengano un numero di candidati superiore a tre, di essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi;
- (c) una procedura idonea a far sì che, nel caso in cui la composizione del Collegio Sindacale non assicuri l'equilibrio tra i generi, si operino sostituzioni dei candidati eletti in modo da assicurare il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi. Si prevede, inoltre, che qualora tale meccanismo non consenta comunque di assicurare il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, spetti all'assemblea procedere alle opportune sostituzioni con le maggioranze di legge;
- (d) una previsione che assicuri il rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di cessazione di uno o più sindaci dalla carica in corso di mandato.

Articolo 34: si propone di inserire nello statuto sociale un nuovo articolo 34 che regoli, mediante apposita clausola transitoria, i tempi di entrata in vigore delle clausole statutarie rilevanti relative alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione (articolo 16) e del Collegio Sindacale (articolo 25) ed indichi le percentuali minime di seggi negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo e ai successivi due rinnovi degli organi sociali in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge 120/2011 sopra illustrate.

Si precisa che a questa assemblea straordinaria sono successivamente proposte, in altro punto all'ordine del giorno, ulteriori modifiche dell'articolo 16 dello statuto sociale, sicché il sottostante articolo 16 dello statuto subirà ulteriori modifiche per effetto delle deliberazioni che l'assemblea vorrà assumere a quel riguardo):

**I**

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b>	<b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b>
La Società è amministrata da un Consiglio di	La Società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composta da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.

Amministrazione composta da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

**La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.**

Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo. **Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i**



<p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza</p>
---	--

dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;

iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

<p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza. L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza. L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati</p>	<p><b><u>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p>
<p>sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e</p>	<p><b><u>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</u></b></p> <p><b><u>In caso di mancata presentazione delle liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati <b><u>dall'assemblea ordinaria degli azionisti</u></b> sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e</p>

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

<p>ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette - ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista.</p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo</p> <p>e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette - ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista. <b><u>In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale <b><u>in conformità alle disposizioni che precedono.</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che <del>l'Assemblea avrà deliberato in merito</del> <b><u>non si sarà proceduto</u></b> al suo rinnovo <b><u>del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non</u></b> sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
---	--

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<p align="center">COLLEGIO SINDACALE Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</p>	<p align="center">COLLEGIO SINDACALE Articolo 25</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p><b><u>La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia</u></b></p>

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa" si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa" devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto. Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:

l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve

**di equilibrio tra i generi.**

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha comunque effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa" si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa" devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 del presente Statuto.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:

l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili

<p>essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci</p>	<p>ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.</p> <p>Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.</p> <p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche. Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate con l'indicazione della</p>
--	---

<p>che le hanno presentate con l'indicazione della partecipazione detenuta.</p> <p>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p>	<p>partecipazione detenuta.</p> <p><b><u>Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.</p> <p>Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p><b><u>Qualora ad esito delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale nei suoi membri effettivi e/o supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere rappresentato eletto come ultimo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista e alla stessa sezione secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Collegio Sindacale risulti conforme alla disciplina vigente in</u></b></p>
--	---

<p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</p> <p>Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p> <p>Fino a quando la Società è qualificabile come "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CEE sulla revisione legale dei conti, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale.</p>	<p><b><u>materia di equilibrio tra i generi.</u></b> <b><u>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.</u></b></p> <p>Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p><b><u>In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u></b></p> <p>In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico.</p> <p><b><u>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Ai fini del presente articolo i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.</p> <p>Fino a quando la Società è qualificabile come "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 di attuazione della Direttiva 2006/43/CEE sulla revisione legale dei conti, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con il collegio sindacale.</p>
---	---



Testo vigente dello statuto sociale	Nuovo testo dello statuto sociale
	<p style="text-align: center;"><b>CLAUSOLA TRANSITORIA</b> Nuovo articolo 34</p> <p><u>Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 25 del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio fra generi, trovano applicazione ai primi 3 (tre) rinnovi integrali, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012</u> <u>Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.</u> <u>In conformità alla L. 12.7.2011, n. 120:</u></p> <p>(i) <u>per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale integralmente eletti successivamente al 12.8.2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari a 1/5 (un quinto) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale;</u></p> <p>(ii) <u>per i 2 (due) mandati successivi al mandato sub "(i)" la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei membri del rispettivo organo sociale</u></p>

Si segnala che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso degli azionisti.

\* \* \*

### **Proposta di deliberazione**

«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;*
- *preso atto della relativa proposta di modifica e integrazione dello Statuto sociale*  
**delibera**

1. *di modificare gli articoli 16 e 25 e di introdurre il nuovo articolo 34 dello statuto sociale, secondo quanto proposto e indicato nell'apposita relazione illustrativa, messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti, secondo i testi da intendersi qui richiamati;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune».*

#### **4. Relazione sulla situazione patrimoniale della società nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 del Codice Civile, prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e dall'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999.**

##### **4.1. La particolare situazione di integrazione della fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c. nel corso della negoziazione dell'Accordo di Ristrutturazione.**

###### **A. Riduzione del capitale sociale per perdite al 31 dicembre 2012.**

Come si può riscontrare dalla situazione patrimoniale riferita al 30 settembre 2013, commentata nei capitoli 4.2 e 4.3 della presente Relazione, la Società si trovava anche a tale data di riferimento (come già a partire dal 31 dicembre 2012) in una situazione di riduzione del capitale sociale per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all'articolo 2447 del codice civile (riduzione del capitale sociale - per perdite d'esercizio - di oltre un terzo e al di sotto del limite di legge per il tipo societario), a causa del conseguimento di perdite per complessivi Euro 114.789.495 sino a tutto il 30 settembre 2013, a fronte di un patrimonio netto pari al 1° gennaio 2012 a Euro 103.946.733. Il patrimonio netto al 30 settembre 2013 risultava pertanto abbattuto al di sotto dello zero, consistendo di un deficit di Euro 10.842.762.

Come accennato, si ricorda che la Società si trovava già alla data del 31 dicembre 2012 in una situazione di riduzione del patrimonio netto per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all'articolo 2447 c.c., a causa del conseguimento di una perdita netta d'esercizio di Euro 112.915.102, a fronte di un patrimonio netto iniziale pari a Euro 103.946.733.

In tale situazione gli amministratori si attivarono tempestivamente, convocando l'assemblea dei soci per deliberare l'approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 (in sede ordinaria per il 30 aprile e 2 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda convocazione) e l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c. (in sede straordinaria per il 30 aprile, 2 e 3 maggio 2013 rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione).

Come meglio illustrato nei capitoli 3 e 5 della relazione redatta dagli amministratori ex artt. 2446 e 2447 c.c. in relazione alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 (disponibile sul sito internet [www.eems.com](http://www.eems.com)), la Società stava allora negoziando l'Accordo di Ristrutturazione con gli Istituti di Credito e, nell'ambito di tali trattative, la Società aveva depositato in data 12 aprile 2013 il ricorso ex art. 182 *bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, presso il Tribunale di Rieti, affinché fosse disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive, nonché si determinasse - ai sensi dell'articolo 182-*sexies* della Legge Fallimentare - la sospensione degli

effetti delle norme di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile e la non operatività della previsione di scioglimento della società di cui all'articolo 2484 n. 4 del codice civile (per il caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale), nel corso delle trattative e prima della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis*, primo comma, Legge Fallimentare.

Con il deposito della domanda ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, si determinarono pertanto ai sensi dell'articolo 182-*sexies* della Legge Fallimentare gli effetti di sospensione delle norme di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e l'assemblea dei soci, convocata come sopra indicato relativamente alla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2012, poté deliberare:

- (i) di prendere atto della situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2012, della relativa relazione degli amministratori, delle osservazioni del Collegio sindacale e della relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell'assemblea stessa,
- (ii) di prendere atto dell'accesso da parte della Società alla procedura di cui all'articolo 182-*bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell'articolo 182 *sexies* della Legge Fallimentare, disponente la sospensione degli effetti degli articoli 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società ex articolo 2484, n. 4, del codice civile,
- (iii) di rinviare pertanto ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della Società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.

La domanda della Società ex articolo 182 *bis*, comma 6, Legge Fallimentare, è stata quindi accolta dal Tribunale di Rieti in data 28 maggio 2013, il quale, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa applicabile, ha assegnato alla Società il termine del 27 luglio 2013 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista di cui all'art. 182 *bis*, comma 1, della Legge Fallimentare..

In pendenza di prosecuzione delle trattative di ristrutturazione dei debiti, in data 19 luglio 2013 la Società ha chiesto al Tribunale di Rieti una proroga del termine concesso per il deposito dell'accordo di ristrutturazione, e la proroga richiesta è stata concessa dal Giudice, che ha fissato il nuovo termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione per l'omologa al 10 novembre 2013.

Alla data del 10 novembre 2013 la Società e gli Istituti di Credito stavano ultimando le trattative sull'Accordo di Ristrutturazione e le relative pattuizioni accessorie; pertanto neanche a tale data la Società non fu in grado di depositare l'accordo di ristrutturazione del debito e la relazione di attestazione di cui all'art. 182 *bis*, comma 1, della Legge Fallimentare.

La Società ha quindi presentato al Tribunale di Rieti in data 8 novembre 2013 un'istanza di ulteriore proroga del predetto termine, per ulteriori 30 giorni e quindi sino al 10 dicembre 2013. Il Giudice ha così fissato in data 12 novembre 2013 termine fino al 10 dicembre 2013 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione di attestazione ex art. 182-*bis*, comma 1, della Legge Fallimentare per l'omologa.

Come si è illustrato nel precedente Capitolo 1 della presente Relazione e come verrà illustrato anche nel successivo paragrafo C del presente Capitolo, in data 27 novembre 2013 la Società e gli Istituti di Credito hanno stipulato l'Accordo di Ristrutturazione che, in data 3 dicembre 2013 è stato pubblicato nel Registro delle Imprese di Rieti e in data 5 dicembre 2013 è stato depositato (insieme alla relazione di attestazione) davanti al Tribunale di Rieti per l'omologa.

Ne deriva che, in base a quanto disposto dall'art. 182 *sexies* della Legge Fallimentare, gli effetti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile sono pertanto sospesi fino all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, così come non opera sino a tale data la causa di scioglimento della società di cui all'articolo 2484 n. 4 del codice civile.

**B. Ulteriore riduzione del capitale sociale per perdite al 30 settembre 2013.**

Nel corso del processo di negoziazione dell'Accordo di Ristrutturazione, la situazione di riduzione del patrimonio netto e quindi del capitale sociale per perdite si è ulteriormente aggravata, con il conseguimento - nel corso del periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 - di ulteriori perdite di gestione per Euro 1.874.393 (come riportato nella situazione patrimoniale della Società a tale data di riferimento, approvata in data odierna dal Consiglio di amministrazione, e sulla base della quale è stato predisposto il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2013, approvato dal Consiglio di amministrazione e diffuso al pubblico in data 14 novembre 2013).

Al termine del periodo in questione il patrimonio netto risultava pertanto negativo per Euro 10.842.762, con l'integrale abbattimento del capitale sociale che, si ricorda, è composto da n. 43.597.120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, per un capitale sociale nominale pari a Euro 21.798.560,00.

**C. La convocazione dell'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti ex articolo 2447 del codice civile, essendo intercorsa la stipula dell'Accordo di Ristrutturazione.**

Come indicato nel precedente capitolo 1 della presente Relazione, in data 27 novembre 2013 la Società e gli Istituti di Credito sono finalmente addivenuti alla stipula dell'Accordo di Ristrutturazione, come separatamente comunicato al mercato con apposito comunicato stampa emesso parimenti in data 27 novembre 2013.

La Società si trova a questo punto ancora nella situazione di non applicazione degli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 c.c., e di non operatività della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., trovandosi in questo momento nel periodo tra la data del deposito della domanda relativa alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, e la data di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione nel frattempo stipulato. Per tale ragione, essa potrebbe teoricamente differire ulteriormente l'adozione degli opportuni provvedimenti di rimozione della fattispecie di abbattimento del capitale sociale per perdite.

Tuttavia, come si è illustrato:

- l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione è subordinata all'adozione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, entro e non oltre il 31 gennaio 2014, delle delibere volte a dare attuazione al Rafforzamento Patrimoniale di cui all'Accordo di Ristrutturazione;
- ai fini di cui sopra, in data 27 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di convocare l'Assemblea Straordinaria della Società per il 27 gennaio 2014, 28 gennaio 2014 e 29 gennaio 2014 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione) per deliberare tra l'altro, previa eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013 mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, e poi mediante abbattimento del capitale sociale sino all'importo di Euro 1 milione, e l'emissione, a servizio della conversione di parte dei debiti finanziari non rimborsati agli Istituti di Credito, degli Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, con la contestuale delibera del correlato aumento del capitale sociale a pagamento a compendio della conversione di tali SFP;

- l'Accordo prevede altresì che le delibere sopra riferite siano sospensivamente condizionate all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione medesimo (e quindi all'avveramento delle condizioni sospensive rappresentate: (i) dal passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014, ovvero (ii) dall'emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, del provvedimento di disposizione della non obbligatorietà per le banche del Pool - ai sensi dell'art. 106, quinto e/o sesto comma, T.U.F. - di procedere, successivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della Società, a offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse il superamento da parte delle banche stesse della soglia di partecipazione del 30% ai sensi dell'art. 106, primo comma, T.U.F., (iii) dal mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437 *bis* c.c., del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c., da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'Accordo.

Per tutto quanto sopra riportato, e in particolare tra l'altro per il fatto che gli effetti delle delibere assembleari sopra riferite saranno in ogni caso condizionati anche (al passaggio in giudicato del decreto di omologa, e quindi) all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione, momento che determinerà il venir meno della "protezione" concessa dall'articolo 182-*sexies* della Legge Fallimentare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione - a seguito del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione - ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013 e l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., per il 27, 28 e 29 gennaio 2014 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione).

Si rinvia a questo punto a quanto indicato al capitolo 4.4 della presente Relazione in merito alle proposte e ai provvedimenti di ripianamento delle perdite e di ripristino della consistenza del capitale sociale.

## **4.2. La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea.**

### **4.2.1 Introduzione.**

La situazione economico-patrimoniale di riferimento è rappresentata dai prospetti patrimoniali ed economici al 30 settembre 2013. La data di riferimento è recente rispetto alla data prevista per l'assemblea, tenuto conto dei preavvisi di convocazione di legge e di statuto.

Tali prospetti si compongono di stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, mentre l'indebitamento finanziario netto è oggetto di esposizione e commento nel capitolo n. 2 della presente relazione.

I prospetti contabili sono redatti in ottemperanza ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) omologati dalla Commissione Europea, e sono stati redatti utilizzando gli stessi criteri di rilevazione e di misurazione adottati ai fini della redazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2012. Tali criteri sono dettagliatamente esposti nel relativo paragrafo del progetto di bilancio al 31 dicembre 2012, pubblicato a norma di legge.

Per le considerazioni in merito alla sussistenza e al mantenimento del presupposto della continuità aziendale si rinvia a quanto specificato nel capitolo 4 della presente relazione.

Sono presentati anche i dati comparativi del bilancio dell'esercizio 2012.

I prospetti contabili e le note esplicative sono presentati in Euro se non altrimenti indicato, e non sono stati oggetto di revisione contabile.

### 4.2.2 Situazione patrimoniale al 30 settembre 2013.

Di seguito il prospetto di stato patrimoniale al 30 settembre 2013.

Dati in Euro	30.09.2013	31.12.2012
<b>Attività non correnti:</b>		
<b>Attività immateriali:</b>		
Attività immateriali a vita definita	-	-
<b>Attività materiali:</b>		
Immobili, impianti e macchinari di proprietà	5.206.040	5.478.036
<b>Altre attività non correnti:</b>		
Partecipazioni	37.304.708	31.904.708
Crediti vari e altre attività non correnti	20.406	20.406
<b>TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>42.531.154</b>	<b>37.403.150</b>
<b>Attività correnti:</b>		
Crediti commerciali	129.514	63.056
Crediti verso società controllate	1.995.260	1.311.830
Crediti tributari	27.791	106.074
Attività finanziarie correnti	4.298.490	8.032.291
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	39.404	107.028
Altre attività correnti	35.735	12.659
<b>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>6.526.193</b>	<b>9.632.938</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>49.057.347</b>	<b>47.036.088</b>
<b>Patrimonio netto:</b>		
Patrimonio netto quota di pertinenza della Capogruppo	(10.842.762)	(8.968.368)
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>(10.842.762)</b>	<b>(8.968.368)</b>
<b>Passività non correnti:</b>		
TFR e altri fondi relativi al personale	78.969	120.819
Debiti vari e altre passività non correnti	-	47.900
<b>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</b>	<b>78.969</b>	<b>168.719</b>
<b>Passività correnti:</b>		
Passività finanziarie correnti	50.217.730	46.206.743
Debiti commerciali	1.064.031	523.921
Debiti verso società controllate	5.025.593	5.410.276
Debiti tributari	221.423	75.896
Altre passività correnti	3.292.363	3.618.901
<b>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</b>	<b>59.821.140</b>	<b>55.835.737</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>59.900.109</b>	<b>56.004.457</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'</b>	<b>49.057.347</b>	<b>47.036.088</b>

### 4.2.3 Conto economico al 30 settembre 2013.

Di seguito il prospetto di conto economico al 30 settembre 2013.

Dati in Euro	30 settembre 2013	di cui parti correlate	31 dicembre 2012	di cui parti correlate
Ricavi	2.136.353	1.712.581	5.002.001	4.553.750
Altri proventi	245.876	-	1.710.030	380.397
<b>Totale ricavi e proventi operativi</b>	<b>2.382.229</b>		<b>6.712.031</b>	
Materie prime e materiali consumo utilizzati	1.004		(7.987)	
Servizi	2.138.657	6.392	4.745.429	-
Costo del personale	393.594		1.435.253	
Altri costi operativi	193.363		251.379	
<b>Risultato operativo ante ammortamenti e ripristini/svalutazioni di attività non correnti</b>	<b>(344.388)</b>		<b>287.956</b>	
Ammortamenti	271.996		388.532	
Ripristini/Svalutazioni	-		2.023.953	
<b>Risultato operativo</b>	<b>(616.384)</b>		<b>(2.124.529)</b>	
Proventi finanziari	98.497	98.490	1.068.253	1.065.978
Oneri finanziari	(1.228.506)	(40.273)	(102.726.507)	-
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>(1.746.393)</b>		<b>(103.782.782)</b>	
Imposte del periodo	128.000	-	9.132.320	61.500
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(1.874.393)</b>		<b>(112.915.102)</b>	

### 4.2.4 Conto economico complessivo al 30 settembre 2013.

Di seguito il prospetto di conto economico complessivo al 30 settembre 2013.

(Dati in migliaia di Euro)	30 settembre 2013	31 dicembre 2012
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(1.874.393)</b>	<b>(112.915.102)</b>
Voci di (costo)/ricavo contabilizzate a patrimonio netto	-	-
Imposte sul reddito	-	-
<b>Totale utile (perdita) di Conto economico complessivo al netto delle imposte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totali utile (perdita) complessiva al netto delle imposte</b>	<b>(1.874.393)</b>	<b>(112.915.102)</b>

### 4.2.5 Commenti ai risultati di conto economico al 30 settembre 2013.

Il totale ricavi e proventi operativi della società al 30 settembre 2013 è stato pari a Euro 2.382.229 rispetto a un totale ricavi e proventi, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di Euro 6.712.031.

I ricavi riportati sono principalmente relativi alla riallocazione delle spese centrali sostenute anche a beneficio delle proprie controllate effettuati nel corso dei primi 9 mesi del 2013. La contrazione dei fatturati sopra descritti è diretta conseguenza della forte contrazione delle spese operative sostenute nel corso del 2013 rispetto all'esercizio precedente (in particolare la razionalizzazione del personale in conseguenza della cessione, avvenuta nel corso del 2012, delle attività delle controllate cinesi).

Il risultato netto del periodo è poi negativo per Euro 1.874.393, per effetto principalmente degli interessi passivi maturati nel periodo in esame sul finanziamento in pool e della parte dei costi per la ristrutturazione finanziaria maturati nel corso di tale periodo.

Il patrimonio netto della Società mostra, al 30 settembre 2013, un saldo negativo pari a Euro



10.842.762.

Su tale saldo hanno inciso principalmente le ingenti minusvalenze e svalutazioni effettuate nel corso del 2012 e descritte analiticamente nel Bilancio d'Esercizio della EEMS Italia chiuso al 31 dicembre 2012 e di seguito riepilogate:

- la società ha adeguato il valore della partecipazione detenuta in EEMS Asia all'importo effettivamente conseguibile dalla partecipata a seguito dell'operazione di cessione di pressoché tutti gli asset detenuti dalle società sub-controllate cinesi EEMS Suzhou ed EEMS Suzhou Technology (si vedano i comunicati stampa del 3 dicembre 2012, del 4 gennaio 2013 e del 1 febbraio 2013); l'effetto di tale rettifica è pari a Euro 70.464.000;
- sempre a seguito della cessione delle attività delle società cinesi sono stati svalutati, per un importo pari a Euro 2.044.032 i crediti vantati dalla EEMS Italia alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle stesse. Tale accantonamento si è reso necessario per far fronte a potenziali rischi di recuperabilità le cui prospettive di esigibilità si sono deteriorate a seguito della cessione degli asset delle controllate;
- la società ha adeguato il valore della partecipazione detenuta in Solsonica in conseguenza delle perdite conseguite dalla controllata ritenendo pertanto opportuno effettuare un test di recuperabilità del valore nella partecipazione della Solsonica. Da tale test è emerso che il valore recuperabile era inferiore rispetto al valore contabile della partecipazione, determinando pertanto una svalutazione pari a circa Euro 30.310.000;
- è stato in via prudenziale integralmente stralciato il valore delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali riportate a nuovo iscritte in bilancio, poiché considerate non recuperabili in un ragionevole arco temporale; l'effetto di tale rettifica è pari a Euro 7.674.000;
- sono state in via prudenziale integralmente svalutate le ritenute d'acconto subite a seguito del pagamento delle allocazioni da parte delle controllate estere, poiché considerate non recuperabili in un arco temporale prossimo; l'effetto di tale rettifica è pari a Euro 1.070.891.

### 4.2.6 Rendiconto finanziario al 30 settembre 2013.

Di seguito il prospetto di rendiconto finanziario al 30 settembre 2013.

Dati in Euro	30 settembre 2013	2012
<b>Risultato del periodo</b>	<b>(1.874.393)</b>	<b>(112.915.102)</b>
Rettifiche per riconciliare il risultato del periodo ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:		
Ammortamenti	271.996	388.532
Accantonamento TFR	21.764	31.217
Interessi passivi su calcolo attuariale TFR		-
Altri elementi non monetari	1.087.474	591.934
Accantonamento a fondo rischi ed oneri futuri	-	(804)
(Riversamento)/Svalutazioni immobili impianti e macchinari	-	25.775
Accantonamento a fondo rischi su crediti	-	1.998.179
<i>-di cui con parti correlate</i>	-	2.044.032
Imposte differite	-	7.674.000
Utili netti su vendite di immobili impianti e macchinari	(84.681)	(1.703.390)
Liquidazione TFR	(63.615)	29.151
Svalutazioni/(Rivalutazioni) partecipazioni in società controllate	-	100.774.000
Variazione dell'Attivo Circolante:		
Crediti	11.826	930.859
Debiti vs. fornitori al netto dei fornitori di beni di investimento	-	(706.484)
Crediti e debiti verso società controllate	540.110	(1.265.097)
Debiti tributari	(830.880)	(87.851)
Altri flussi	(250.530)	381.609
<b>Flusso monetario impiegato dalla gestione operativa</b>	<b>(1.170.929)</b>	<b>(3.853.472)</b>
Prezzo di vendita di immobili impianti e macchinari	84.681	1.703.390
<i>-di cui con parti correlate</i>	-	380.397
Capitalizzazione controllate	(5.400.000)	-
Finanziamenti a società controllate	3.500.000	2.300.000
Acquisti di immobili impianti e macchinari	-	(12.926)
Variazione depositi cauzionali	-	1.230
<b>Flusso monetario impiegato nell'attività di investimento</b>	<b>(1.815.319)</b>	<b>3.991.694</b>
Rimborsi Finanziamenti a Banche	-	(3.230.212)
Finanziamenti da società controllate	2.919.303	-
<b>Flusso monetario generato dalla attività di finanziamento</b>	<b>2.919.303</b>	<b>(3.230.212)</b>
<b>Effetto cambio sulla liquidità</b>	<b>(679)</b>	<b>2.718.870</b>
<b>Aumento (diminuzione) della liquidità</b>	<b>(67.624)</b>	<b>(373.120)</b>
<b>Liquidità all'inizio del periodo</b>	<b>107.028</b>	<b>480.148</b>
<b>Liquidità alla fine del periodo</b>	<b>39.404</b>	<b>107.028</b>
<b>Informazioni aggiuntive:</b>		
Imposte pagate	63.029	426.144
Interessi pagati	0	1.088.870

Tra i fatti di principale rilevanza del periodo, si fa presente che in data 2 ottobre 2013 la Società ha sottoscritto in qualità di coobbligato in favore della controllata Solsonica, una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla Gable Insurance AG necessaria, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, a presentare la richiesta di rimborso del credito IVA maturato nel periodo 2012 dalla Solsonica. Il valore assicurato nella polizza è pari a 2.223 migliaia di Euro, mentre la durata della garanzia è di 3 anni e terminerà in data 11 settembre 2016.

#### **4.2.7 Prospetto delle variazioni di patrimonio netto.**

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l'analisi del patrimonio netto al 30 settembre 2013, con evidenza delle variazioni intercorse rispetto all'esercizio 2012.

Dati in migliaia di Euro	Capitale sociale	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva legale	Altre riserve	Utili portati a nuovo	Variazione riserva da differenza di conversione	Utile (perdita) dell'anno	Totale patrimonio netto
<b>Saldo al 1/1/2012</b>	21.799	75.080	3.165	(1.093)	3.919	258	820	103.948
Destinazione risultato 2011					820		(820)	0
Risultato del periodo							(112.915)	(112.915)
<b>Saldo al 31/12/2012</b>	21.799	75.080	3.165	(1.093)	4.739	258	(112.915)	(8.967)
Destinazione risultato 2012					(112.915)		112.915	0
Risultato del periodo							(1.875)	(1.875)
<b>Saldo al 30/09/2013</b>	21.799	75.080	3.165	(1.093)	(108.176)	258	(1.875)	(10.842)

#### **4.3. La situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine.**

Come già descritto prima nel Bilancio del Gruppo al 31 dicembre 2012, e poi nel Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2013, pur avendo la Società onorato puntualmente le proprie principali obbligazioni (commerciali, finanziarie, tributarie, previdenziali), dapprima la violazione al 30 giugno 2012 e poi al 30 settembre 2012 di alcuni obblighi finanziari ("covenants") previsti dal Contratto di Finanziamento, e poi l'avvenuto mancato pagamento della rata di rimborso di detto Contratto di Finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2012 (per Euro 8,4 milioni) e degli interessi maturati nel corso del secondo semestre 2012 (per Euro 0,8 milioni), hanno determinato la possibilità che il pool degli Istituti di Credito si avvallesse, tra gli altri, del diritto a richiedere il rimborso anticipato dell'intero finanziamento in questione.

A seguito di tali fatti il Gruppo ha prontamente avviato la rinegoziazione di tale debito con gli Istituti Finanziatori. Inoltre come indicato nei paragrafi precedenti, nell'ambito di tali trattative la Società depositò in data 12 aprile 2013 il ricorso ex art. 182 *bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, presso il Tribunale di Rieti, affinché fosse disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative e prima della formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis*, primo comma, della Legge Fallimentare.

Si evidenzia inoltre che, al pari della rata di debito finanziario pari a circa 9 milioni di Euro inclusi interessi scaduta a dicembre 2012, nelle more della prosecuzione delle attività di rinegoziazione con gli Istituti di Credito non è stata rimborsata anche la rata scadente al 30 giugno 2013, pari a circa 9 milioni di Euro inclusi interessi. Pertanto al 30 settembre 2013 il totale dei debiti verso banche scaduti ammonta a circa 18,3 milioni di Euro.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

Di seguito il prospetto dell'indebitamento finanziario netto della società alla data.

<b>Descrizione (valori espressi in migliaia di Euro)</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Liquidità	(39)	(107)
Crediti finanziari vs Controllate	(4.298)	(8.032)
Debiti finanziari vs Controllate	2.919	-
Debiti verso banche a breve termine	28.983	37.010
<i>Di cui esigibili a richiesta</i>	<i>28.983</i>	<i>37.010</i>
Debiti verso banche a breve termine scaduti	18.315	9.196
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>45.880</b>	<b>38.067</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>45.880</b>	<b>38.067</b>

Al 30 settembre 2013 la posizione finanziaria netta della Società era pari a 45.880 migliaia di Euro. La variazione del periodo è principalmente attribuibile (i) agli interessi passivi, pari a 1.092 migliaia di Euro, relativi al finanziamento in pool maturati nel corso dei primi 9 mesi del 2013; (ii) a un finanziamento ricevuto dalla controllata EEMS Asia Singapore per un importo pari a 2.919 migliaia di Euro (si tratta in particolare di una parte del prezzo ricavato dalla cessione delle attività delle società cinesi, detenute dalla EEMS Asia, prelevato dalla EEMS Italia S.p.A. a titolo di finanziamento per sostenere da un lato le necessità e i fabbisogni della controllata Solsonica S.p.A. e dall'altro per adempiere alle proprie obbligazioni connesse alla razionalizzazione del proprio organico a seguito della cessione delle attività delle controllate cinesi) e (iii) alla riduzione (si veda quanto riportato nei fatti di rilievo del terzo trimestre 2013), per 3.500 migliaia di Euro, dei crediti finanziari verso la controllata Solsonica utilizzati per il rafforzamento patrimoniale della Solsonica, resosi necessario a seguito delle perdite di gestione registrate dalla stessa al 30 giugno 2013 e che avevano determinato una situazione di erosione del capitale sociale tale da integrare la fattispecie prevista dall'art 2447 del codice civile.

#### **4.4. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale.**

Nella riunione consiliare del 27 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società, subordinatamente all'avvenuta stipula dell'Accordo di Ristrutturazione, ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci in sede straordinaria per il 27, 28 e 29 gennaio 2014, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, per deliberare:

- (1) Subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'eliminazione del valore nominale delle azioni;
- (2) le modifiche statutarie necessarie ai fini del recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi»;
- (3) l'approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013, della relativa relazione degli amministratori e delle osservazioni del Collegio sindacale;
- (4) la presa d'atto della relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo dalla data di riferimento della situazione patrimoniale sino alla tenuta dell'assemblea stessa;
- (5) subordinatamente all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione, l'adozione dei

provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, come segue:

- (i) la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013, mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili del patrimonio netto, e la riduzione del capitale sociale fino a Euro 1.000.000,00;
- (ii) l'emissione, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, c.c., di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, a un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, c.c., di Euro 0,292620 ciascuno da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione di alcune delle banche finanziatrici, mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dalle suddette banche verso la Società;
- (iii) l'approvazione del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi convertibili;
- (iv) l'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., anche in più tranches, mediante emissione di massime numero 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi.

Come si è illustrato nel precedente Capitolo 1 della presente Relazione, il 27 novembre 2013 la Società e gli Istituti di Credito hanno stipulato l'Accordo di Ristrutturazione.

Come sarà illustrato più ampiamente nel capitolo 4.6 della presente Relazione ("piani di ristrutturazione dell'indebitamento"), al quale quindi si rinvia per una migliore comprensione della proposta relativa ai provvedimenti da assumere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, il rimedio di rafforzamento patrimoniale della Società è rappresentato dalla stipula dell'Accordo di Ristrutturazione e dagli impegni che ne conseguono a carico delle parti che lo hanno stipulato.

Tali impegni sono stati infatti riflessi nelle proposte rivolte all'assemblea straordinaria dei soci convocata come sopra indicato, e l'adozione da parte di tale assemblea delle conseguenti delibere, oltre al verificarsi di alcune condizioni parimenti previste dall'Accordo stipulato (quali saranno riferite nel medesimo capitolo 4.6), determinerà per la Società:

- la rimozione della fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite oltre un terzo e al di sotto del minimo legale, e
- l'eliminazione della causa di scioglimento della Società per il caso di perdita del capitale sociale previsto per il tipo societario.

Infatti, in caso di adozione da parte dell'assemblea straordinaria delle delibere come sopra proposte, e di avveramento delle condizioni previste dall'Accordo, il patrimonio netto della Società risulterà parzialmente reintegrato, sino appunto a una consistenza, sulla base del patrimonio netto pro-forma al 30 settembre 2013 (si veda il successivo paragrafo 5.10), di almeno Euro 19,842 milioni, per l'emersione di una nuova posta di patrimonio netto, costituita appunto da strumenti finanziari partecipativi sottoscritti dalle banche mediante la conversione di una parte corrispondente dei loro crediti verso la Società, oltre che per effetto delle componenti economiche positive che potranno essere rilevate nel conto economico di bilancio dell'esercizio di competenza in conseguenza della conversione del debito residuo in strumenti finanziari convertibili o della rinuncia al credito da parte di uno degli Istituti di Credito Finanziatori.

Per tale motivo, gli amministratori della Società propongono all'assemblea dei soci di adottare tutti i provvedimenti meglio declinati nell'ordine del giorno della riunione assembleare straordinaria, convocata come sopra riferito, per il ripianamento delle perdite (anche mediante l'abbattimento del capitale sociale e l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi).

Nella denegata ipotesi in cui le condizioni sospensive previste dall'Accordo non si realizzassero

del tutto o nel termine previsto dall'Accordo medesimo, gli amministratori risconteranno l'inefficacia delle deliberazioni assembleari nel frattempo adottate, e provvederanno tempestivamente a svolgere le conseguenti incombenze, informandone tempestivamente i soci e il mercato a norma di legge.

#### **4.5 Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale.**

Nel determinare la sussistenza del presupposto della prospettiva di continuazione dell'attività, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili in relazione a un periodo prospettico di almeno dodici mesi dopo la data di riferimento della situazione patrimoniale in questione, e riferisce qui di seguito in merito alle specifiche iniziative poste in essere per il risanamento della gestione e quindi per il mantenimento di tale presupposto.

A conclusione delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sussistente il presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di dodici mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale) per redigere la medesima situazione contabile, nonostante siano stati identificati taluni aspetti di incertezza.

Per l'individuazione dei sopra menzionati elementi di incertezza, oltre che alle note esplicative contenute nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 (il cui contenuto si intende quindi qui integralmente ripreso, per quanto applicabile), si riferisce quanto segue.

##### **4.5.1 Eventi della gestione intervenuti nell'esercizio 2012 e nel corso dei primi 9 mesi del 2013.**

In data 2 febbraio 2012 gli amministratori avevano approvato il Piano industriale 2011-2014 che, nell'ambito della ristrutturazione del debito finanziario con il Pool di Istituti di Credito con cui la Società aveva stipulato il Contratto di Finanziamento in data 10 maggio 2007, come successivamente modificato in data 30 marzo 2010 e 1 agosto 2010, era stato assoggettato alla verifica da parte di un perito che ne aveva attestato la ragionevolezza ai sensi dell'art. 67, comma 3, della Legge Fallimentare. Il nuovo accordo con gli Istituti di credito era stato sottoscritto in data 26 marzo 2012.

Successivamente si sono tuttavia verificati alcuni eventi che avevano interessato sia il mercato dei semiconduttori, dal quale il Gruppo come meglio specificato di seguito è uscito a partire dall'esercizio 2013, sia il mercato del fotovoltaico, con la conseguente consuntivazione di risultati sensibilmente inferiori a quelli previsti nel Piano 2011-2014 e la realizzazione, al 31 dicembre 2012, di una perdita tale da far ricadere la Capogruppo EEMS Italia nella fattispecie di cui all'art. 2447 del codice civile. Inoltre sia con riferimento alla situazione intermedia al 30 giugno 2012 che con riferimento alla situazione intermedia al 30 settembre 2012 erano stati violati alcuni covenants finanziari previsti dal citato contratto di finanziamento e la rata di debito scadente a dicembre 2012, pari a ca. euro 9 milioni inclusi interessi, non era stata pagata.

Tali eventi di default hanno fatto sorgere in capo alle banche il diritto di chiedere alla Società l'immediato rimborso integrale del debito pari (alla data del 31 dicembre 2012) a 45,4 milioni di euro oltre interessi; tuttavia, già nel secondo semestre del 2012 la Società ha avviato negoziazioni con gli Istituti di credito per addivenire ad una nuova ristrutturazione del debito finanziario mediante la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis*, comma 1, della Legge Fallimentare.

#### **4.5.2 Iniziative assunte e assumende dagli amministratori per il risanamento della gestione ed evoluzione prevedibile della gestione.**

Al fine di risolvere la situazione appena delineata e di recuperare risorse finanziarie da mettere al servizio della ristrutturazione del debito con il Pool degli Istituti di Credito, gli amministratori, nell'autunno del 2012, hanno avviato una trattativa per la cessione delle *operations* relative al settore semiconduttori in Cina, che si è perfezionata in data 1 gennaio 2013. A partire da tale data il Gruppo opera quindi nel solo settore fotovoltaico.

Più in particolare le azioni poste in essere dagli amministratori fino alla data di approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2012 sono di seguito brevemente riepilogate:

- (a) la cessione delle operazioni in Cina che ha determinato l'incasso di circa euro 19 milioni, già al netto delle tasse e dei rimborsi di alcuni debiti locali;
- (b) la riconversione del modello di business Fotovoltaico per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato principalmente in conseguenza dell'introduzione del V Conto Energia che ha ridimensionato il mercato riorientando gli incentivi verso impianti di piccole dimensioni (12KW).
- (c) in data 5 aprile 2013 l'approvazione del Piano industriale e di ristrutturazione 2013-2016, alla base della rinegoziazione del debito e sottoposto agli Istituti di credito. Il Piano 2013-2016 è stato inoltre assoggettato all'esame di un perito indipendente incaricato di attestare l'idoneità della proposta di accordo, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori della Capogruppo con i quali non sono in corso trattative. Il Piano prevedeva altresì l'ottenimento di linee di credito a supporto della produzione del settore fotovoltaico.
- (d) il deposito in data 12 aprile 2013 presso il Tribunale di Rieti, nell'ambito delle trattative con gli Istituti di credito per la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un ricorso *ex art. 182 bis*, comma 6, della Legge Fallimentare. Con provvedimento in data 28 maggio 2013, il Tribunale di Rieti, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di legge, ha fissato il termine del 27 luglio 2013 per il deposito dell'accordo di ristrutturazione stipulato con gli Istituti di credito da assoggettare ad omologa. Peraltro, il deposito del ricorso da parte della Società ha comportato la sospensione degli effetti di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile, e la disapplicazione della previsione di cui all'art. 2484 n. 4 c.c., sino alla scadenza del termine sopra indicato.

Nella seconda parte del primo semestre 2013 si sono verificati ulteriori eventi che hanno determinato risultati inferiori agli obiettivi previsti nel Piano 2013 – 2016, che quindi è stato oggetto di un aggiornamento e successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2013 (Piano 2013-2016 Revised). Gli altri eventi rilevanti, unitamente alle principali azioni poste in essere dal management, possono essere sintetizzati come segue:

- (1) a partire dal 6 giugno 2013 la Commissione Europea ha introdotto i dazi compensativi relativi alle componenti fotovoltaiche (wafer, celle e moduli) provenienti dalla Cina. In media il valore del dazio compensativo è stato posto dalla Commissione pari al 47%. A fronte della forte reazione del Governo cinese però la Commissione, con l'intento di favorire il raggiungimento di un accordo, ha deciso di limitare fino al 6 agosto 2013 tale dazio compensativo riducendolo all'11,7% (il 25% del dazio totale del 47%). L'adozione dei dazi compensativi ha già fatto registrare alcuni effetti:
  - incremento della domanda di prodotti "Made in EU" soprattutto da parte dei distributori che hanno necessità di stabilità di fornitura nel loro modello di business (principalmente Germania, Francia, Benelux e UK) di cui il Gruppo EEMS, come detto al punto

successivo, non ha potuto beneficiare per mancanza di adeguata capacità necessaria per finanziare il fabbisogno di circolante;

- incremento del prezzo medio di acquisto delle celle provenienti dal Taiwan che ha determinato una riduzione dei margini, inducendo gli amministratori, da un lato a ridurre ulteriormente i costi dei materiali e dall'altro a cercare fornitori alternativi (sia in Asia che in Europa).
- (2) L'indice di rotazione dei crediti e dei debiti nel primo semestre 2013 è stato meno favorevole di quello previsto nel Piano 2013-2016, in quanto la conclusione di alcuni accordi commerciali particolarmente vantaggiosi per il Gruppo è stata posticipata al secondo semestre 2013. Tale ritardo ha limitato fortemente la possibilità di approvvigionamento di materie prime necessarie per far fronte alla domanda crescente trainata, come detto, dall'effetto dazi.
- (3) La procedura di ristrutturazione del debito finanziario ha pregiudicato la possibilità del Gruppo di accedere a nuove linee di credito a supporto dell'assorbimento di capitale circolante determinato dalla produzione. La Società ha pertanto lavorato per la conclusione di alcuni accordi commerciali che prevedano condizioni di pagamento migliori rispetto ai tempi di incasso registrati nel primo semestre.

Successivamente si sono verificati ulteriori eventi che hanno determinato l'insorgenza di altri effetti negativi sul piano approvato in data 4 luglio 2013. In particolare (i) relativamente all'ottenimento di migliori condizioni di pagamento per quanto riguarda gli approvvigionamenti di materie prime e in particolare di celle fotovoltaiche, non è stato possibile ottenere rapporti di fornitura che permettessero il pagamento dilazionato per almeno trenta giorni, e inoltre (ii) i risultati consuntivi di EEMS Italia e di Solsonica sino al 30 giugno 2013 sono stati peggiori rispetto alle originarie previsioni, anche e proprio per effetto dell'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il sostegno dell'attività operativa e quindi della necessaria espansione del capitale circolante. Circa il 90% del risultato negativo rispetto al Piano è risultato imputabile all'impossibilità di realizzare i volumi di produzione previsti a Piano per effetto della indisponibilità delle risorse finanziarie adeguate per l'acquisto delle materie prime.

Per effetto di quanto appena descritto il Piano 2013 – 2016 è stato oggetto di un aggiornamento e successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2013, e in tale occasione la Società ha inoltre avanzato agli Istituti di Credito la richiesta di ulteriori disponibilità finanziarie a supporto della produzione del settore fotovoltaico.

Il proseguimento delle negoziazioni per la ristrutturazione del debito ha comportato poi un'ulteriore aggiornamento del piano 2013-2016 in data 14 novembre 2013. Tale modifica si è resa necessaria a seguito di alcune variazioni nel frattempo negoziate alla struttura dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Infine, in data 27 novembre 2013 la Società e gli Istituti di Credito sono finalmente addivenuti alla stipula dell'Accordo di Ristrutturazione delle relative pattuizioni accessorie. L'Accordo di Ristrutturazione è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Rieti ai sensi dell'articolo 182-bis, comma 2, della Legge Fallimentare in data 3 dicembre 2013 ed in data 5 dicembre 2013 la Società ha presentato al Tribunale di Rieti ricorso per l'omologa Accordo di Ristrutturazione medesimo.

Gli amministratori ritengono quindi di aver fatto quanto nelle loro possibilità, considerata l'attuale situazione di mercato, per porre il Gruppo in condizioni di sicurezza, contenendo e riducendo i costi operativi, e addivenendo, nel tempo manifestatosi necessario per il processo in questione, alla stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari con le banche, tenendo conto di una generale rielaborazione della strategia del settore fotovoltaico del Gruppo.

Si riscontra infine la regolarità della società e delle sue controllate per quanto riguarda gli



adempimenti fiscali, previdenziali e in generale i versamenti obbligatori per legge.

### **4.5.3 Conclusioni in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.**

A conclusione delle valutazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di poter confermare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale (per l'orizzonte temporale di almeno, ma non limitato a, dodici mesi dalla data di riferimento della situazione patrimoniale) per redigere la medesima situazione contabile, nonostante siano state identificate talune rilevanti e significative incertezze associate in particolare:

- all'andamento del settore fotovoltaico, e
- al processo di ristrutturazione dei debiti finanziari, che ha riscontrato un'importantissima evoluzione con la stipula dell'Accordo di ristrutturazione tra le parti interessate, ma per il quale si deve ancora verificare l'avveramento delle diverse condizioni sospensive ivi previste (e riferite in dettaglio nel successivo capitolo 4.6 della presente Relazione), tra le quali in particolare l'omologazione da parte del competente Tribunale.

Tale valutazione è naturalmente frutto di un giudizio soggettivo che ha tenuto conto del grado di probabilità di avveramento degli eventi e delle incertezze sopra evidenziati.

Deve essere dunque sottolineato che il giudizio prognostico sotteso alla determinazione degli Amministratori è suscettibile di non trovare concreta conferma nell'evoluzione dei fatti e/o delle circostanze allo stato non agevolmente prevedibile, pur con tutta la dovuta diligenza e ragionevolezza.

Ciò sia perché eventi ritenuti probabili potrebbero non verificarsi, sia perché potrebbero emergere fatti o circostanze, oggi non noti o comunque non valutabili nella loro portata, anche fuori dal controllo degli Amministratori, suscettibili di pregiudicare la continuità aziendale del Gruppo pur a fronte dell'avveramento delle condizioni su cui oggi gli Amministratori hanno basato le loro valutazioni sulla continuità della società e sue controllate (si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al contesto generale economico e di mercato, che non presenta ancora segnali di ripresa rilevanti, nonché all'ipotesi di mancato avveramento di una o più delle condizioni sospensive previste dall'Accordo).

Fra gli eventi cruciali ed irrinunciabili utilizzati dagli amministratori ai fini della conferma della continuità aziendale, si cita il raggiungimento di risultati del business fotovoltaico in linea con i livelli attesi dal piano economico-finanziario approvato dagli amministratori, e l'avveramento nel termine pattuito di tutte le condizioni sospensive previste dall'Accordo di ristrutturazione dei debiti.

Stanti tali presupposti, gli amministratori ritengono che il raggiungimento dei risultati previsti nel piano, e la definitiva efficacia di tutte le pattuizioni contenute nell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, consentiranno il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario.

Da ultimo gli Amministratori, consapevoli dei limiti intrinseci della propria determinazione, garantiscono il mantenimento di un costante monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, i necessari provvedimenti, anche per quanto riguarda la comunicazione al pubblico degli eventi al riguardo rilevanti.

## 4.6 Indicazione dei principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento, e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente dall'attuazione dei medesimi.

### 4.6.1 Principali contenuti del piano di ristrutturazione dell'indebitamento.

Come ampiamente riferito, la Società ha stipulato in data 27 novembre 2013 l'Accordo di Ristrutturazione con gli Istituti di Credito.

L'Accordo di Ristrutturazione è stato pubblicato presso il Registro delle Imprese di Rieti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, comma 2, della Legge Fallimentare in data 3 dicembre 2013 ed in data 5 dicembre 2013 la Società ha presentato al Tribunale di Rieti ricorso per l'omologa Accordo di Ristrutturazione medesimo.

Di seguito sono riepilogate e illustrate in sintesi le principali informazioni inerenti l'Accordo e, in generale, l'operazione di ristrutturazione dei debiti e di rafforzamento patrimoniale della Società.

#### A. Ristrutturazione dei debiti.

L'Accordo di Ristrutturazione ha riguardato il debito della Società nei confronti degli Istituti di Credito, complessivamente pari a ca. Euro 47,3 milioni (per capitale e interessi anche di mora al 30 settembre 2013) (di seguito anche i "**Debiti**"), e originatosi in forza del Contratto di Finanziamento.

A far data dalla Data di Efficacia, vale a dire la data di avveramento delle condizioni sospensive previste dall'Accordo stesso (quali saranno riferite in apposito paragrafo del presente capitolo, e di seguito le "**Condizioni Sospensive**"), l'Accordo di Ristrutturazione costituirà l'unica disciplina dei rapporti tra la Società e gli Istituti di Credito.

Per effetto della stipula dell'Accordo di Ristrutturazione, i Debiti risultano regolati come segue:

- (a) alla Società è accordato l'utilizzo di una parte dei proventi della cessione delle attività di EEMS Suzhou ed EEMS Suzhou Technology, sino a complessivi Euro 6 milioni, dei quali:
- Euro 2,427 milioni già prelevati dalla stessa nelle more della negoziazione dell'Accordo,
  - Euro 3,573 milioni potranno essere prelevati con le seguenti modalità: (i) quanto a Euro 3 milioni dalla data di stipula dell'Accordo di Ristrutturazione e (ii) quanto a Euro 0,573 milioni dalla Data di Efficacia.

Di questi prelievi, Euro 3 milioni, assistiti dalle garanzie di pegno sui titoli rappresentativi del capitale sociale di EEMS Asia, EEMS Suzhou, EEMS Suzhou Technology e Solsonica S.p.A. (di seguito anche il "**Debito Residuo**"), saranno rimborsati agli Istituti di Credito in unica soluzione al 30 novembre 2017 (sussistendo meccanismi di eventuale accelerazione del rimborso in caso di disponibilità di cassa eccedenti determinate soglie, e in caso di proventi straordinari derivanti dalla cessione di determinati asset);

- (b) rimborsati al Pool per Usd 13,932 milioni (per controvalore in Euro pari a circa Euro 10,282 milioni) entro 3 giorni lavorativi dalla Data di Efficacia, contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland plc degli Strumenti Finanziari Partecipativi che saranno emessi dalla Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero - in caso di mancata sottoscrizione dei predetti Strumenti Finanziari Partecipativi - allo scadere del termine per la loro sottoscrizione;

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

- (c) rimborsati al Pool per Euro 3,333 milioni entro 3 giorni lavorativi dalla prima tra la Data di Efficacia (in tal caso il pagamento da parte della Società verrà effettuato contestualmente alla sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland plc degli Strumenti Finanziari Partecipativi che saranno emessi dalla Società ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero - in caso di mancata sottoscrizione dei predetti Strumenti Finanziari Partecipativi - allo scadere del termine per la loro sottoscrizione) e la data di disponibilità dei relativi fondi dal processo di liquidazione della società EEMS Suzhou Technology;
- (d) subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, la differenza tra i Debiti (Euro 47,3 milioni oltre interessi maturandi tra il 30 settembre 2013 e la Data di Efficacia), le somme rimborsate secondo quanto riferito alle lettere (b) e (c) che precedono (Euro 10,280 milioni ed Euro 3,333 milioni), e il Debito Residuo (Euro 3 milioni) (di seguito la "Differenza"), verrà regolata come segue nell'ambito del Pool:
- Banco Popolare rinuncerà definitivamente e irrevocabilmente al rimborso della quota di propria competenza.
  - Gli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare avranno la facoltà di utilizzare l'importo di propria competenza per la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi convertibili (di seguito anche la «Conversione»), da emettersi dalla Società nell'ambito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale per il cui esame si rimanda all'apposito paragrafo di questa Relazione, e che avranno le caratteristiche che verranno altresì sinteticamente riferite in successivo paragrafo della presente Relazione (restando inteso che il mancato esercizio di tale facoltà e/o comunque la mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi equivarrà a rinuncia irrevocabile e definitiva degli Istituti di Credito di versi da Banco Popolare a ottenere il rimborso da parte della Società dell'importo pari alla propria quota della Differenza).

Per effetto dei rimborsi di cui alle lettere (b) e (c) sopra, la Società avrà facoltà di richiedere il rilascio della garanzia ipotecaria costituita in data 26 marzo 2010 sugli immobili di proprietà siti in Cittaducale (Rieti) in viale delle Scienze 5.

La regolazione dei Debiti può quindi essere riassunta nella tabella esemplificativa sottostante (riportata a pure titolo di simulazione) (dati in Euro).

*Tabella 1 – Simulazione della regolazione dei Debiti.*

<u>Descrizione</u>	<u>Data</u>	<u>Debiti (Euro)</u>	<u>Debito residuo (Euro)</u>	<u>S.F.P. (Euro)</u>
- debiti facilities agreement	30.9.2013	47.298.427		
- debiti facilities agreement	Data Efficacia	48.713.254		
- utilizzo accordato prov. Cina	stipula Accordo	-3.000.000	3.000.000	
- rimborso parziale	Data Efficacia	<b>-10.279.919</b>		
- rimborso finale	liquid. Suzhou	-3.333.334		
- rinuncia Banco Popolare Soc. Coop.	Data Efficacia	-3.070.435		
- conversione	Data Efficacia	-29.029.566		29.029.566
<b>Situazione finale indicativa</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>29.029.566</b>

**B. Le condizioni sospensive dell'Accordo di Ristrutturazione.**

L'efficacia dell'Accordo è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti Condizioni Sospensive:

- (a) passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo da parte del competente Tribunale entro e non oltre il 26 marzo 2014;
- (b) emissione da parte di Consob, entro e non oltre il 26 marzo 2014, del provvedimento di disposizione della non obbligatorietà per gli Istituti di Credito - ai sensi dell'art. 106, quinto e/o sesto comma, T.U.F. - di procedere, successivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi in azioni ordinarie della Società, a offerta pubblica di acquisto delle azioni della Società nel caso in cui si verificasse il superamento da parte delle banche stesse della soglia di partecipazione del 30% ai sensi dell'art. 106, primo comma, T.U.F.; apposito quesito è stato quindi rivolto a Consob in tal senso in data 2 dicembre 2013;
- (c) adozione da parte dell'assemblea straordinaria della Società delle delibere previste dall'Accordo di Ristrutturazione ai fini del Rafforzamento Patrimoniale, riepilogate nel paragrafo che segue e riferite anche in altri capitoli della presente Relazione;
- (d) il mancato esercizio, entro il termine di cui all'articolo 2437-*bis* del codice civile, del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, da parte di uno o più azionisti della Società per un numero di azioni rappresentanti più del 2% (due per cento) del capitale sociale della Società, in relazione alla delibere previste dall'Accordo di Ristrutturazione ai fini del Rafforzamento Patrimoniale e riepilogate nel paragrafo che segue.

In pendenza del periodo di avveramento delle Condizioni Sospensive, gli Istituti di Credito si sono comunque impegnati a non esigere il pagamento dei Debiti, a non azionare i diritti loro spettanti per il pagamento degli stessi, e a non azionare alcuno dei rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento con riguardo a determinati inadempimenti individuati nell'Accordo di Ristrutturazione.

In caso di avveramento delle Condizioni Sospensive entro i termini indicati, l'Accordo di Ristrutturazione produrrà i propri effetti dalla data di stipula dello stesso (vale a dire il 27 novembre 2013).

In caso di mancato avveramento delle Condizioni Sospensive entro il 26 marzo 2014, l'Accordo di Ristrutturazione si intenderà definitivamente privo di efficacia tra le parti.

**C. Rafforzamento patrimoniale.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 27 novembre 2013 ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea straordinaria della Società per il 27 gennaio 2014, 28 gennaio 2014 e 29 gennaio 2014 (rispettivamente, in prima, seconda e terza convocazione), per deliberare, tra l'altro:

- l'eliminazione del valore nominale delle azioni della Società;
- la copertura delle perdite riportate sino al 30 settembre 2013 mediante utilizzo di tutte le riserve disponibili di patrimonio netto, e poi mediante abbattimento del capitale sociale sino all'importo di Euro 1 milione;
- l'emissione, a servizio della Conversione dei Debiti, di massimi n. 99.205.680 Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società, ad un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'Articolo 2441, comma 6, del codice civile, di Euro 0,292620 ciascuno, e così per un controvalore massimo pari a Euro 29.029.566,99, con la contestuale delibera del correlato aumento del capitale sociale a pagamento, a compendio della conversione di tali SFP;
- l'approvazione del regolamento degli SFP;

- l'adozione di modifiche allo statuto sociale conseguenti.

Le delibere sopra riferite saranno sospensivamente condizionate all'avveramento delle Condizioni Sospensive.

Gli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare interessati alla Conversione provvederanno alla sottoscrizione degli SFP, versandone il prezzo tramite appunto conversione della quota di loro competenza della Differenza, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall'avveramento delle Condizioni Sospensive (la quale tutta operazione, nel complesso, di seguito è anche riferita come il "**Rafforzamento Patrimoniale**"). Si precisa che il mancato esercizio della facoltà di sottoscrizione e/o comunque la mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare entro i termini sopra indicati equivarrà a rinuncia irrevocabile e definitiva dei predetti Istituti di Credito a ottenere il rimborso da parte della Società dell'importo pari alla propria quota della Differenza.

In questo modo, con effetto definitivo dalla Data di Efficacia (quindi di avveramento delle Condizioni Sospensive), la Società rimuoverà la fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, e di scioglimento per la stessa ragione, verificatesi per la prima volta per effetto delle perdite riportate nel bilancio dell'esercizio 2012, e poi confermate con riferimento alle relazioni finanziarie intermedie al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2013 (situazione patrimoniale, quest'ultima, che è oggetto della presente relazione).

#### **D. Gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie EEMS Italia.**

I diritti e le caratteristiche degli Strumenti Finanziari Partecipativi sono disciplinati nel Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi che si allega alla presente Relazione per formarne parte integrante e sostanziale (il «**Regolamento degli SFP**») e che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società.

##### Principali caratteristiche.

Gli SFP saranno strumenti finanziari partecipativi, emessi in accordo all'art. 2346 ultimo comma del codice civile, disciplinati da un apposito regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea straordinaria della Società, e avranno le seguenti principali caratteristiche:

- non costituiscono titoli di credito;
- l'apporto ricevuto dalla Società per la sottoscrizione degli SFP sarà classificato in una posta di patrimonio netto di riserva, disponibile per la copertura delle perdite per ultima prima della riserva legale;
- la titolarità degli stessi non attribuisce altri diritti oltre a quelli espressamente disciplinati dal relativo regolamento, e in particolare non attribuisce alcun diritto di restituzione dell'apporto effettuato per la sottoscrizione;
- saranno liberamente trasferibili, e onde agevolare la circolazione è previsto nell'Accordo di Ristrutturazione l'impegno della Società e degli azionisti Marco Stefano Mutti e Paolo Andrea Mutti all'individuazione di investitori finanziari e/o industriali interessati ad acquistare gli SFP posseduti dagli Istituti di Credito, conferendo all'uopo mandato a un advisor indipendente per l'individuazione di soggetti potenzialmente interessati al riguardo.

Così come previsto dall'art. 2346 ultimo comma c.c., gli SFP godranno "di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti" e godranno altresì di un "diritto di conversione".

##### Diritti patrimoniali.

Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, i titolari degli SFP avranno diritto a partecipare su base paritaria rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società per quanto riguarda la distribuzione di

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

utili e di riserve e il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società.

Diritti amministrativi.

I titolari degli SFP avranno il diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di amministrazione, e di approvare le deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società che pregiudicano i diritti dei titolari degli SFP stessi.

Diritto di conversione.

Gli SFP saranno emessi a un prezzo determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, sesto comma, del codice civile (tenendo conto quindi anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre), pari a Euro 0,292620 e saranno sottoscritti dagli Istituti di Credito interessati apportando la quota della Differenza di propria competenza (si veda al riguardo, a puro titolo indicativo, quanto illustrato nella tabella 1 del precedente paragrafo A della presente Relazione).

Gli SFP saranno convertibili in azioni ordinarie EEMS Italia su semplice richiesta dei titolari degli stessi, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per n. 1 SFP posseduto, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore dello statuto sociale quale modificato per effetto delle delibere di assemblea straordinaria previste dal Rafforzamento Patrimoniale, e sino al settimo anno successivo alla stessa data.

La conversione sarà tuttavia possibile anche anticipatamente, in qualunque momento, al verificarsi di determinati eventi specificati nel Regolamento degli SFP.

La conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società è sviluppata nella tabella sottostante (dati in Euro).

*Tabella 2 – Conversione degli SFP.*

<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	<i>Debiti (Euro)</i>	<i>Prezzo / Rapp. Conv*</i>	<i>S.F.P. (#)</i>	<i>Azioni ord. (#)</i>
- debiti da convertire	Data di Efficacia	29.029.566			
- prezzo di emissione / 1 SFP	Assemblea str.		0,292620		
- n. SFP emessi	Assemblea str.	-29.029.566		99.205.680	
<b>Post emissione SFP</b>		<b>0</b>		<b>99.205.680</b>	
- rapp.converts. SFP / azioni	Periodo conv.		1		
- n. azioni ordinarie spettanti	Conversione			-99.205.680	99.205.680
<b>Post conversione SFP</b>				<b>0</b>	<b>99.205.680</b>

\* *rapporto di conversione indicativo pari alla media delle quotazioni nell'ultimo semestre*

Tenuto conto che l'attuale capitale sociale della Società è composto da n. 43.597.120 azioni ordinarie, e lo sarà anche dopo la soppressione del valore nominale delle stesse azioni, la conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società comporterà una consistente diluizione dell'attuale capitale sociale, con una consistente riduzione delle partecipazioni degli attuali soci post conversione (sulla base di quanto sopra indicato alla Tabella 2 la diluizione risulterebbe in tal caso pari a ca. il 69%, e quindi una partecipazione azionaria che attualmente rappresentasse il 2% dell'intero capitale della Società risulterebbe, in rapporto al capitale sociale post conversione degli SFP, rappresentativa di ca. lo 0,61%).

**E. Altre pattuizioni di cui all'Accordo di ristrutturazione dei debiti.**

Patto parasociale.

Gli azionisti della Società Marco Stefano Mutti e Paolo Andrea Mutti da una parte (di seguito gli "Azionisti di Riferimento"), e gli Istituti di Credito dall'altra, hanno convenuto nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione la stipula di un patto parasociale, con efficacia dalla Data di

Efficacia e avente durata di tre anni, ovvero - se antecedente - sinché almeno uno degli Istituti di Credito possieda gli SFP o parte di questi, che attribuisce a ciascun Istituto di Credito il diritto di co-vendita in caso di cambio di controllo della Società (inteso come la vendita, totale o parziale, delle partecipazioni degli Azionisti di Riferimento), per cui gli Azionisti di Riferimento potranno cedere le proprie partecipazioni solamente se il terzo acquirente acquisterà anche, agli stessi termini e condizioni, le azioni e/o gli SFP in relazione ai quali le banche avranno esercitato tale diritto di co-vendita.

#### Altri impegni.

L'Accordo prevede inoltre, tra gli altri, i seguenti impegni e termini principali:

- il rilascio da parte della Società agli Istituti di Credito di determinate dichiarazioni e garanzie di prassi per accordi di questo genere;
- obblighi di informativa per la Società a favore degli Istituti di Credito;
- il rispetto di determinati parametri finanziari;
- vincoli all'effettuazione di operazioni straordinarie o comunque significative, e di atti di disposizione rilevanti;
- l'impegno a non cessare né apportare cambiamenti sostanziali all'attività svolta;
- l'impegno a non assumere nuovo indebitamento finanziario, se non nei limiti consentiti dall'Accordo di Ristrutturazione;
- l'impegno a non distribuire dividendi e/o riserve sino al completo rimborso del Debito Residuo;
- l'impegno a eseguire la fusione per incorporazione di Solsonica Energia s.r.l. in Solsonica S.p.A..

#### Risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione.

È prevista la possibilità di risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione per inadempimento, restando comunque validi gli effetti del Rafforzamento Patrimoniale, così come una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi dello stesso (salvo rimedio all'inadempimento entro un certo periodo di tempo).

#### Condizioni risolutive.

È prevista la risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 1353 del codice civile senza effetto retroattivo (e comunque salvi gli effetti del Rafforzamento Patrimoniale) in diverse ipotesi (ad esempio, emissione nei confronti della Società di decreti ingiuntivi di importo rilevante, disposizione di sequestro di importo rilevante, verificarsi di causa di scioglimento, giudizio negativo sul bilancio da parte del revisore legale dei conti, assunzione di nuovo indebitamento finanziario oltre i limiti consentiti dall'Accordo di Ristrutturazione, violazione del diritto di co-vendita previsto a favore degli Istituti di Credito, riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo di legge per il tipo societario, mancato rispetto dei parametri finanziari previsti dall'Accordo di Ristrutturazione, etc.).

### **4.6.2 Prevedibili effetti sull'andamento gestionale derivanti dall'attuazione del piano di ristrutturazione dell'indebitamento.**

Gli amministratori ritengono che il positivo esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti, con l'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal relativo Accordo ex art. 182 *bis* della Legge Fallimentare, determinerà in definitiva il recupero di condizioni di indebitamento e di patrimonializzazione compatibili con la mutata e più difficile realtà economica e del settore. Si ricorda infatti che gli effetti di rafforzamento patrimoniale illustrati nei precedenti capitoli della presente Relazione si produrranno nel momento in cui, successivamente all'omologa dell'Accordo

di Ristrutturazione ex art. 182 *bis* della Legge Fallimentare, e all'avveramento delle altre condizioni sospensive ivi previste, gli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare avranno la facoltà di esercitare la conversione del credito residuo di pertinenza degli Istituti di Credito in Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili ai termini e condizioni previsti nel suddetto Accordo di Ristrutturazione (fermo restando che il mancato esercizio di tale facoltà o comunque la mancata sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi entro i termini indicati nell'Accordo di Ristrutturazione equivarrà a rinuncia irrevocabile e definitiva, da parte degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare a ottenere il rimborso della propria quota della Differenza).

Per quanto riguarda invece gli effetti sull'andamento gestionale, la possibilità di soddisfare le esigenze finanziarie delle attività operative mediante la concessione di nuove linee di credito e di disponibilità finanziarie sino a complessivi Euro 6 milioni, permetterà - allo stato delle previsioni del nuovo piano industriale - di poter conferire un ragionevole grado di certezza alla continuità delle operazioni, consentendo alla controllata Solsonica S.p.A. di poter auspicabilmente profittare delle condizioni di un mercato sicuramente difficile e difficilmente prevedibile, ma decisamente snellito per la scomparsa di diversi operatori e concorrenti.



## **5 Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2441 comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999**

### **5.1 Introduzione.**

Come indicato nel precedente Capitolo 4.4 della presente Relazione, fra i provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile di cui è richiesta l'approvazione all'Assemblea Straordinaria della Società sono contemplati:

- (a) l'emissione, ai sensi degli artt. 2346, comma 6 del Codice Civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, di massimi n. 99.205.680 Strumenti Finanziari Partecipativi ("SFP") convertibili in azioni ordinarie della Società, a un prezzo di emissione, determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, comma 6, c.c., di Euro 0,292620 ciascuno, da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione di alcuni degli Istituti di Credito, mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dai suddetti Istituti di Credito verso la Società;
- (b) l'approvazione di un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, anche in più tranches, per un numero di azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione tale da essere destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli SFP.

Per tali ragioni gli amministratori, nell'ambito della Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 27, 28, 29 gennaio 2014., hanno preparato la presente *Relazione illustrativa riguardo la proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione come consentito dall'art. 2441 comma quinto del Codice Civile, prevista dall'art. 2441 comma sesto del Codice Civile e dall'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999* (la "Relazione degli amministratori") che è quindi redatta anche in conformità allo schema n. 2 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, per illustrare la proposta di emissione degli SFP e di aumento di capitale sociale a pagamento a servizio della conversione degli SFP.

In particolare, poiché gli SFP incorporano il diritto di conversione in azioni ordinarie della Società e, quindi, attribuiscono ai loro titolari il diritto di diventare azionisti della Società, il prezzo di emissione degli SFP (e dunque delle azioni che saranno eventualmente emesse al servizio della conversione, considerate le modalità di conversione come disciplinate nel Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi) è stato determinato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2441 comma 6 del Codice Civile, e la Società di Revisione ha espresso il proprio parere circa la congruità del predetto prezzo di emissione.

La proposta di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione si colloca nell'ambito di un'operazione che prevede un rafforzamento patrimoniale ("Rafforzamento Patrimoniale") della EEMS Italia S.p.A. ("Società") finalizzato sia a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti degli Istituti di Credito sia a rimuovere i presupposti previsti dagli artt. 2447 e 2484 n. 4 del Codice Civile, fattispecie manifestatasi sia al 31 dicembre 2012 sia al 30 giugno 2013 sia al 30 settembre 2013.

Il rafforzamento patrimoniale sarà realizzato, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 182 bis,

comma 1 della Legge Fallimentare, tramite la sottoscrizione, in data odierna, di un accordo di ristrutturazione ("Accordo di Ristrutturazione") con gli Istituti di Credito e tenuto conto delle condizioni sospensive in esso previste.

Infatti, in caso di adozione da parte dell'assemblea straordinaria delle delibere come sopra proposte, e di avveramento delle condizioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione, il patrimonio netto della Società risulterà parzialmente reintegrato, per l'emersione di una nuova posta di patrimonio netto, costituita appunto dal complesso degli SFP sottoscritti dagli Istituti di Credito mediante la conversione di una parte corrispondente dei loro crediti verso la Società, oltre che per effetto delle componenti economiche positive che potranno essere rilevate nel conto economico di bilancio dell'esercizio di competenza in conseguenza della conversione del debito residuo in SFP.

Si segnala che non esistono, per l'operazione in esame, consorzi di garanzia e/o di collocamento, né sono previste forme particolari di collocamento, dal momento che l'aumento di capitale sociale avverrà per un numero di azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione tale da essere destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione degli Strumenti Finanziari Partecipativi, i quali saranno destinati esclusivamente alla sottoscrizione di alcuni degli Istituti di Credito, mediante compensazione del residuo credito di pari importo complessivamente vantato dai suddetti Istituti di Credito verso la Società, senza alcuna offerta a terzi che non siano rappresentati appunto dagli Istituti di Credito.

## **5.2 Motivazioni e destinazione dell'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi e dell'aumento del capitale sociale in rapporto all'andamento gestionale della società.**

La complessa operazione di emissione degli SFP, e di correlato aumento del capitale sociale della stessa a servizio della convertibilità di tali emittenti SFP, quali parti essenziali dell'Accordo di Ristrutturazione, costituisce per la Società il mezzo di recupero delle condizioni di continuità aziendale altrimenti insussistenti avuto riguardo alla situazione finanziaria della Società, come già ampiamente riferito in tutti i documenti di informazione finanziaria rilasciati dalla Società a partire dal bilancio d'esercizio 2012.

La Società si trova infatti nella situazione di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, e di scioglimento per la perdita del capitale sociale minimo, e solamente la definitiva conversione in SFP dei debiti finanziari contemplata nell'Accordo di Ristrutturazione (o la rinuncia degli Istituti di Credito al rimborso della propria quota di credito, rinuncia che si concretizzerà nel caso in cui gli Istituti di Credito non esercitino la facoltà di sottoscrivere gli SFP nei termini di cui all'Accordo di Ristrutturazione) potrà consentirle il recupero della consistenza patrimoniale necessaria, con la rimozione delle fattispecie di cui agli artt. 2446, 2447 e 2484 n. 4 del Codice Civile, che altrimenti le impedirebbero la prosecuzione di ogni attività operativa, determinando la necessità della messa in liquidazione.

Inoltre il miglioramento della situazione finanziaria della Società che risulterà per effetto della definitiva esecuzione di tutti gli impegni previsti dall'Accordo di Ristrutturazione, permetterà alla Società stessa di disporre delle condizioni operative necessarie per poter porre in esecuzione il proprio Piano Industriale 2013-2016 ("Piano Industriale") che ha costituito la base del procedimento di ristrutturazione dei debiti. La Società si troverà infatti, una volta verificatesi tutte le condizioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione, ad aver drasticamente ridotto la propria esposizione debitoria e i connessi impegni di rimborso e di corresponsione dei relativi oneri per interessi.

Quanto alla destinazione del deliberando aumento di capitale sociale, come altrove specificato nella presente Relazione, e per le ragioni sopra indicate, ne è prevista l'integrale ed esclusiva destinazione alla conversione in azioni ordinarie degli Strumenti Finanziari Partecipativi sottoscritti da alcuni degli Istituti di Credito.

Per tutto quanto sopra considerato, il Consiglio di amministrazione ritiene che l'Accordo di Ristrutturazione ed il relativo Rafforzamento Patrimoniale come sopra identificato, assieme alla presente Relazione degli amministratori risponda pienamente all'interesse della Società.

### **5.3 Descrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi.**

Per una descrizione delle caratteristiche e dei diritti incorporati negli Strumenti Finanziari Partecipativi si rinvia al precedente Capitolo 4.6.1.

Si segnala che le caratteristiche e i diritti incorporati negli SFP sono contenuti nel loro Regolamento allegato alla presente Relazione degli amministratori e che verrà messo a disposizione degli azionisti e del pubblico nei termini di legge.

### **5.4 Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.**

Come già ampiamente accennato nei precedenti paragrafi della Relazione degli amministratori, l'Accordo di Ristrutturazione ed il Rafforzamento Patrimoniale rappresentano il modo più efficace per procurare con tempestività i mezzi patrimoniali necessari per poter porre in esecuzione il Piano Industriale sotteso al procedimento di ristrutturazione dei debiti, rimuovendo al tempo stesso le fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del minimo legale, e di scioglimento della Società per la perdita del capitale sociale minimo di legge.

Si ritiene infatti che altre modalità di rafforzamento patrimoniale (per esempio il reperimento di nuove risorse finanziarie sul mercato) fossero di difficilissima realizzabilità, pur avendo in questi mesi esplorato il mercato per identificare soggetti potenzialmente interessati all'investimento nel capitale di rischio della Società, anche in considerazione della difficile situazione economica del settore fotovoltaico e dell'ingente livello di indebitamento finanziario della Società.

Si sottolinea inoltre che la complessa operazione di emissione degli SFP e di correlato aumento del capitale sociale a servizio della convertibilità di tali SFP, costituisce per la Società il mezzo per ripristinare i presupposti di continuità aziendale che altrimenti sarebbero precari avuto riguardo alla situazione finanziaria della Società, come peraltro riportato nell'informativa finanziaria pubblicata dalla Società negli ultimi anni.

Per tutto quanto sopra riportato, la Società non aveva alternativa al definire con gli Istituti di credito (i propri principali creditori) le complessive condizioni di Rafforzamento Patrimoniale necessarie per il proprio risanamento finanziario e patrimoniale. In ragione di ciò, gli amministratori hanno ritenuto di non poter far altro che escludere il diritto di opzione, limitandolo necessariamente ai soli Istituti di Credito che sottoscriveranno gli SFP nei casi e alle condizioni previste nell'Accordo di ristrutturazione.

Inoltre va considerato che la scelta di escludere il diritto di opzione si giustifica anche avuto riguardo alle complesse caratteristiche degli SFP dei quali si propone l'emissione, tipicamente destinati a investitori professionali per le loro proprietà articolate, la loro volatilità e rischiosità.

In ragione di quanto riferito, l'esclusione del diritto di opzione risulta pienamente giustificata, costituendo la condizione imprescindibile per conseguire nel modo più rapido ed efficiente possibile l'interesse della Società alla prosecuzione della propria attività operativa con la rimozione delle condizioni di difficoltà verificatesi.

In conclusione, alla luce delle circostanze esistenti, l'Accordo di Ristrutturazione e l'aumento di capitale rappresentano l'unica alternativa concreta per garantire il salvataggio della Società e per evitare una procedura di liquidazione degli attivi aziendali, nell'ambito di una procedura di concordato o di fallimento, nonché per salvaguardare la continuità aziendale della Società, consentendo alla Società di continuare la propria attività, in una situazione patrimoniale e finanziaria migliore, grazie alla riduzione della propria esposizione debitoria e alla conseguente ricapitalizzazione della Società.

Nel caso infatti in cui si fosse addivenuti alla liquidazione della Società, agli attuali azionisti non sarebbe residuo alcun valore e gli azionisti della Società avrebbero perso integralmente il loro investimento, in quanto il patrimonio netto della Società è attualmente negativo e la liquidazione degli attivi della Società non avrebbe verosimilmente consentito, se non in misura parziale, la soddisfazione dei creditori della Società. Di contro si evidenzia che l'Accordo di Ristrutturazione consente agli attuali azionisti della Società di mantenere una partecipazione nel capitale sociale della Società, benché diluita, nonché di poter beneficiare di futuri ed eventuali incrementi del valore del capitale della Società.

### **5.5 Prospetto di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto, della capogruppo e consolidato, a breve e medio-lungo termine.**

Essendo le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale riservato destinate al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società e del Gruppo, di seguito sono forniti i prospetti, riferiti a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve e medio-lungo termine, con il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo resoconto intermedio di gestione pubblicato, sia a livello della capogruppo che consolidato.

#### **Prospetto dell'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2013 della EEMS Italia S.p.A.**

<b>Descrizione (valori espressi in migliaia di Euro)</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Liquidità	(39)	(107)
Crediti finanziari vs Controllate	(4.298)	(8.032)
Debiti finanziari vs Controllate	2.919	-
Debiti verso banche a breve termine	28.983	37.010
<i>Di cui esigibili a richiesta</i>	28.983	37.010
Debiti verso banche a breve termine scaduti	18.315	9.196
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>45.880</b>	<b>38.067</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>45.880</b>	<b>38.067</b>

**Prospetto dell'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2013 del Gruppo EEMS**

Descrizione (valori espressi in migliaia di Euro)	30.09.2013	31.12.2012
Liquidità	(17.128)	(4.051)
Debiti verso banche a breve termine	28.983	42.337
<i>Di cui esigibili a richiesta</i>	28.983	37.010
Debiti verso banche a breve termine scaduti	18.315	9.196
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>30.170</b>	<b>47.482</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>30.170</b>	<b>47.482</b>

**5.6 Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, rapporto di assegnazione previsto, e rapporto di conversione per il caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili.**

Gli Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili saranno emessi a un prezzo qui determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 2441, sesto comma, c.c. (tenendo conto quindi dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre), pari a Euro 0,292620.

In ragione di tale prezzo di emissione, per ogni Euro 1,00 apportato dal sottoscrittore degli SFP per la sottoscrizione degli SFP, questi riceverà 3,415149 Strumenti Finanziari Partecipativi convertibili.

Gli SFP emessi e sottoscritti saranno quindi convertibili in azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. su semplice richiesta dei titolari degli stessi, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 SFP posseduto (e quindi, in ragione di 3,415149 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni Euro 1,00 apportato in sottoscrizione degli SFP), a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore dello statuto sociale quale modificato per effetto delle delibere di assemblea straordinaria riguardo le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione con la presente Relazione, e sino al settimo anno successivo alla stessa data.

La conversione sarà tuttavia possibile anche anticipatamente, in qualunque momento, al verificarsi di eventi quali:

- l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un Evento Risolutivo ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione;
- fatta eccezione per l'effettuazione di operazioni consentite (come definite nell'Accordo di Ristrutturazione), l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea della Società di una delibera che approvi una fusione e/o scissione e/o trasformazione e/o scorporo della Società, ovvero il conferimento e/o trasferimento di un ramo d'azienda della Società;
- l'assunzione da parte dell'assemblea della Società di una delibera che, ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile, approvi la riduzione del capitale sociale della Società senza provvedere al relativo aumento del capitale sociale della Società al di sopra del minimo di legge, ovvero la trasformazione della Società;
- l'ammissione della Società al fallimento, ovvero ad altre procedure concorsuali (ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare diversi dall'Accordo di Ristrutturazione);
- la cessione da parte dei Sig.ri Paolo Andrea Mutti e Marco Stefano Mutti di un numero di azioni ordinarie della Società da essi possedute tale da portare la partecipazione da ciascuno di essi direttamente o indirettamente posseduta al di sotto della soglia di comunicazione del 5%

del capitale sociale;

- la comunicazione da parte di un terzo (ivi inclusi i soci della Società o parti che agiscono di concerto con i soci della Società) dell'intenzione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni della Società.

Il prezzo di emissione e sottoscrizione degli SFP, che determinerà, stante il rapporto di conversione tra SFP e azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione pari a 1:1, la quantità di azioni sottoscritte per effetto della conversione degli SFP nei casi previsti dal relativo regolamento, è stato quindi fissato prendendo a base del computo il prezzo delle azioni ordinarie della Società, calcolato sulla media dei prezzi di Borsa delle azioni ordinarie della Società rilevati nel periodo dal 31 maggio 2013 al 26 novembre 2013, senza applicazione di un premio o sconto di conversione, e senza ponderazione (tenuto conto della sostanziale stabilità, nel periodo, del volume delle negoziazioni in rapporto alle oscillazioni del prezzo).

Gli amministratori ritengono infatti che questo criterio di determinazione del prezzo di emissione degli SFP e, quindi, del prezzo di emissione delle azioni di compendio, sia coerente con i criteri stabiliti dall'art. 2441, comma sesto, c.c., anche avuto riguardo alla tendenziale stabilità del prezzo delle azioni della Società negli ultimi sei mesi, e tenuto conto del fatto che la quotazione di Borsa incorpora le informazioni a disposizione degli investitori, e le aspettative maturate dagli stessi in relazione alle strategie aziendali e alle performance future. Infatti il mercato è stato costantemente informato, tra l'altro, circa l'andamento della cruciale operazione di ristrutturazione per la quale stavano lavorando gli amministratori.

Si ricorda che, come già anticipato, il valore del patrimonio netto ante Accordo di Ristrutturazione, al quale la norma di cui all'art. 2441 del Codice Civile fa riferimento per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni della Società, risulta essere negativo alla data di predisposizione della Relazione degli amministratori. Utilizzando la media dei corsi di Borsa del semestre per determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio della conversione degli SFP, si ritiene di aver adeguatamente tutelato gli interessi degli attuali azionisti che non potranno avvalersi del diritto di opzione, stabilendo un prezzo che non comporti un effetto diluitivo del patrimonio netto per azione; anzi, per effetto dell'operazione il valore unitario delle azioni passerà da un valore di parità contabile al 30 settembre 2013 di negativi Euro 0,249 a una parità contabile post esecuzione dell'aumento di capitale sociale di positivi Euro 0,139.

Si segnala infine che non sono individuabili realtà aziendali italiane comparabili, per area di attività e modello di business, ai cui poter fare riferimento per un'eventuale valutazione di riscontro tramite tecniche di mercato applicabili a realtà comparabili.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

La conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società è sviluppata nella tabella sottostante (dati in Euro).

<i>Descrizione</i>	<i>Debiti (Euro)</i>	<i>Prezzo/ Rapp. Conv</i>	<i>S.F.P. (#)</i>	<i>Azioni ord. (#)</i>
- debiti da convertire	29.029.566			
- prezzo di emissione 1 SFP		0,292620		
- n. SFP emessi	-29.029.566		99.205.680	
<b>Post emissione SFP</b>	<b>0</b>		<b>99.205.680</b>	
- rapp. convers. SFP / azioni		1		
- n. azioni ordinarie spettanti			-99.205.680	99.205.680
<b>Post conversione SFP</b>			<b>0</b>	<b>99.205.680</b>

Valutazione di riscontro.

Gli amministratori hanno utilizzato, ai fini di una valutazione di riscontro, il metodo del Discounted cash flow applicato ai flussi di cassa attesi desumibili dal Piano Industriale 2013-2016 ("Piano Industriale") che determina il valore dell'azienda come somma del valore attualizzato di tutti i flussi di cassa che essa genererà nell'arco del periodo di tempo considerato nell'ambito del Piano Industriale.

Gli amministratori hanno applicato il metodo di riscontro come se l'Accordo di Ristrutturazione non fosse stato realizzato. Da tale valutazione di riscontro è emerso un valore delle azioni significativamente inferiore a quello determinato utilizzando la media dei corsi di Borsa del semestre.

**5.7 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione.**

Trattandosi di aumento di capitale sociale che prevede, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, l'esclusione del diritto di opzione, non è possibile la sottoscrizione di parte o tutto lo stesso aumento da parte di azionisti esistenti.

**5.8 Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione.**

L'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi è subordinata all'intervenuta efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione a seguito dell'esercizio da parte degli Istituti di Credito diversi da Banco Popolare Soc. Coop. della facoltà di sottoscrizione degli SFP (facoltà che dovrà essere esercitata entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla Data di Efficacia).

Il Regolamento degli SFP prevede che, fatti salvi i casi di conversione anticipata previsti dal Regolamento degli SFP medesimo, gli SFP possano essere convertiti a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore dello statuto sociale quale modificato per effetto delle delibere di assemblea straordinaria riguardo le proposte formulate dal Consiglio di amministrazione con la presente Relazione, e sino al settimo anno successivo alla stessa data.

**5.9 Data di godimento delle azioni di nuova emissione.**

Le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare.

### **5.10 Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'operazione di aumento del capitale sociale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente.**

Di seguito si illustrano gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'operazione di aumento di capitale sociale riservato sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, partendo dai dati contabili al 30 settembre 2013.

<b>Dati in Migliaia di Euro</b>	<b>Indebitamento Finanziario Netto</b>	<b>Effetti Economici</b>	<b>Patrimonio Netto</b>
Valori al 30 settembre 2013	<b>45.880</b>	<b>(1.874)</b>	<b>(10.843)</b>
Operazione rafforzamento patrimoniale:			
Aumento di capitale sociale riservato	(27.750)	-	(27.750)
Rinuncia al credito da parte di Banco Popolare Soc. Coop.	(2.935)	2.935	2.935
<b>Valori al 30 settembre 2013 Pro-Forma</b>	<b>15.195</b>	<b>1.061</b>	<b>19.842</b>

Gli effetti dell'operazione riportati nel prospetto soprastante sono riassumibili nelle seguenti note di commento:

- la posizione finanziaria netta migliora per l'intero importo dell'aumento di capitale per effetto sia della sottoscrizione da parte di alcune delle banche degli SFP loro riservati, con prezzo di sottoscrizione versato mediante integrale apporto dei residui debiti di competenza delle stesse, sia della rinuncia definitiva ed irrevocabile da parte di Banco Popolare Soc. Coop. al rimborso della quota di propria competenza;
- il patrimonio netto della capogruppo risulta nettamente incrementato sia per effetto della destinazione a posta di patrimonio netto di riserva dell'apporto ricevuto dalla Società per la sottoscrizione degli SFP, riveniente dai residui debiti di pertinenza delle banche sottoscrittrici degli stessi SFP, sia della rinuncia definitiva ed irrevocabile da parte di Banco Popolare Soc. Coop. al rimborso della quota di propria competenza.

Si evidenzia che i valori degli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale al 30 settembre elaborati per evidenziare i valori contabili pro-forma alla medesima data, potranno differire da quelli che risulteranno alla data della prossima situazione contabile in quanto tali effetti dovranno essere contabilizzati tenendo conto di quello che sarà il *fair value* (ancora in corso di definitiva valutazione da parte degli amministratori) di tali grandezze alla data della situazione contabile nella quale sarà possibile recepire gli effetti giuridici e contabili dell'Accordo di Ristrutturazione, mentre ai fini del prospetto sopra riportato sono stati considerati i valori nominali di tali grandezze.

A titolo informativo si illustrano di seguito gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale consolidata della Gruppo EEMS, partendo dai dati contabili al 30 settembre 2013 (restano ferme anche in questo caso le precisazioni qui sopra appena riferite in merito alla provvisorietà e indicatività dei dati di seguito riportati, essendo le stime del *fair value* di tali grandezze ancora in corso di definitiva valutazione).



**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

Dati in Migliaia di Euro	Indebitamento Finanziario Netto	Effetti Economici	Patrimonio Netto
Valori Consolidati al 30 settembre 2013	30.170	(8.377)	(21.256)
Aumento di capitale sociale riservato	(30.685)	2.935	30.685
<b>Valori Consolidati al 30 settembre 2013 Pro-Forma</b>	<b>(515)</b>	<b>(5.442)</b>	<b>9.429</b>

### **5.11 Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore.**

L'esecuzione dell'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale comporterà i seguenti effetti sul valore unitario delle azioni e sul valore di parità contabile.

<b>Patrimonio Netto EEMS Italia S.p.A. al 30 settembre 2013</b>	<b>(10.842.762)</b>
Numero di azioni ordinarie	43.597.120
<b>Valore unitario azioni</b>	<b>(0,249)</b>
<b>Patrimonio Netto EEMS Italia S.p.A. al 30 settembre 2013 Pro Forma</b>	<b>19.842.413</b>
Numero di azioni ordinarie	43.597.120
Numero massimo di azioni ordinarie per aumento di capitale sociale riservato	99.205.680
Totale numero di azioni	142.802.800
<b>Valore unitario azioni</b>	<b>0,139</b>

Tenuto conto che l'attuale capitale sociale della Società è composto da n. 43.597.120 azioni ordinarie, e lo sarà anche dopo la soppressione del valore nominale delle stesse azioni, la conversione degli SFP in azioni ordinarie della Società comporterà una consistente diluizione dell'attuale capitale sociale, con una consistente riduzione delle partecipazioni degli attuali soci post conversione (la diluizione risulterebbe in tal caso pari a ca. il 69%, e quindi una partecipazione azionaria che attualmente rappresentasse il 2% dell'intero capitale della Società risulterebbe, in rapporto al capitale sociale post conversione degli SFP, rappresentativa di ca. lo 0,61%).

Il valore unitario delle azioni passerebbe da un valore di parità contabile negativo di Euro -0,249 alla data di riferimento del 30 settembre 2013 a una parità contabile, post esecuzione dell'aumento di capitale sociale, di Euro 0,139.

## **6 Modifiche statutarie.**

L'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile indicati nella presente Relazione comporterà le seguenti modifiche statutarie:

- (a) l'adozione di un Regolamento disciplinante i diritti incorporati negli Strumenti Finanziari Partecipativi;
- (b) l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente paragrafo: *«l'assemblea straordinaria della società del [\_\_\_\_] ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie», disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland N.V.. La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [\_\_\_\_] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile, ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il [\_\_\_\_], mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie»»;*
- (c) le seguenti modifiche, illustrate mediante comparazione fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto proposto dell'articolo 5 (che tiene già conto della modifica relativa all'eliminazione del valore nominale delle azioni) e dell'articolo 7.

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b>
Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.	Il capitale sociale è fissato in nominali Euro <del>21.798.560</del> <b>1.000.000,00</b> (Euro <del>ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta</del> <b>un milione/00</b> ) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie <b>prive dell'indicazione del valore</b> da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna. <b><u>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [•] gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli</u></b>

<p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5</p>	<p><u>effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie", disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</u> <u>La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [•] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento scindibile ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021 mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie".</u> L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie <u>prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5</u></p>
---	--

<p>ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di</p>	<p>ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna</u></b>, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna</u></b>, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni</p>
---	--

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

<p>emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
--	---

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari</p> <p align="center">nonché</p> <p>obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p>	<p align="center"><b>Articolo 7</b></p> <p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari <b><u>(ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile)</u></b>, nonché obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p> <p><b><u>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [ ] gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie”, disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di</u></b></p>

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini i legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p>	<p><b><u>Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., e Royal Bank of Scotland PLC.</u></b></p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.</p>

- (d) le seguenti modifiche - illustrate mediante comparazione fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto proposto (che tengono conto delle modifiche conseguenti al recepimento della normativa sul rispetto dei c.d. «equilibrio dei generi») - all'articolo 16, volte a dare attuazione al diritto dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società.

<b>Testo vigente dello statuto sociale</b>	<b>Nuovo testo dello statuto sociale</b>
<p><b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b></p>	<p><b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b></p>
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea <b><u>all'atto della nomina.</u></b></p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p><b><u>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di</u></b></p>

	<p><u>equilibrio tra i generi.</u> <u>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue:</u></p> <p><u>(a) ai sensi dell'Articolo 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" (i "Titolari degli SFP"), con le modalità indicate nel Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), almeno [5] ([cinque]) giorni prima della data dell'assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Amministratore SFP").</u> <u>Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP di nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti presso altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.</u></p>
--	--

<p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione</p> <p>avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo,</p>	<p><b><u>Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria della Società.</u></b></p> <p><b><u>Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di [5] (cinque) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente Statuto:</u></b></p> <p>(b) qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei <b><u>restanti</u></b> componenti il Consiglio di Amministrazione <b><u>(ovvero di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano provveduto alla nomina dell'Amministratore SFP)</u></b> avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune</p>
---	---



<p>ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro</p>	<p>controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><b><u>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro</p>
---	---

il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- ~~i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;~~
- i. **come indicato dalle disposizioni che precedono un amministratore sarà l'Amministratore SFP, se nominato dai Titolari degli SFP in accordo alle disposizioni che precedono;**
- ii. **nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti,**

<p>ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iii. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere.</p>	<p><u><b>nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno due; nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</b></u></p> <p>ii- iii. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>iii- iv. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (ii) , i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero: <u><b>(x)</b></u> di Amministratori da eleggere, <u><b>nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono; (y) di Amministratori da eleggere meno uno, nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP</b></u></p>
--	--

<p>I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere</p> <p>non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata</p>	<p><b><u>in conformità alle disposizioni che precedono.</u></b> I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere <b><u>da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista (e quindi con esclusione dell'Amministratore SFP)</u></b> non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata</p>
---	---

<p>comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di</p>	<p>comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p><b><u>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge. In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u></b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati <b><u>dall'assemblea ordinaria degli azionisti</u></b> sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di</p>
--	---

<p>Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista.</p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo</p> <p>e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista.</p> <p><b><u>In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno l'Amministratore SFP, l'assemblea speciale dei Titolari degli SFP procederà senza indugio alla sua sostituzione.</u></b></p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale <b><u>in conformità alle disposizioni che precedono.</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
--	---

Si segnala che nessuna delle modifiche statutarie proposte attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. Nel caso di esercizio di recesso da parte degli azionisti della Società, la stessa si è impegnata tra l'altro, ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, a contestare l'eventuale esercizio del diritto di recesso e a non procedere al rimborso delle azioni per le quali venisse esercitato il diritto di recesso.

### **Proposta di deliberazione**

«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;
- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,

**delibera**

1. di approvare la situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2013, che riporta una perdita cumulata al 30 settembre 2013 pari a Euro 110.049.898,26;
- 2- di coprire la perdita al 30 settembre 2013, subordinatamente alla - e con efficacia dalla - sottoscrizione di n. massimi 41.008.817 Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie di cui infra al punto 3. come segue:
  - (a) quanto a Euro 75.337.965,22 mediante integrale utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni e riserva utili da variazione cambi;
  - (b) quanto a Euro 3.164.999,86 mediante integrale utilizzo della riserva legale
  - (c) quanto a Euro 10.748.373,18 mediante integrale utilizzo di corrispondente importo riveniente al patrimonio netto della Società dalla sottoscrizione degli SFP secondo quanto meglio infra precisato;
  - (d) quanto ad Euro 20.798.560,00 mediante riduzione del capitale sociale dall'importo di Euro 21.798.560,00 all'importo di Euro 1.000.000,00;
3. di approvare l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, entro il termine del 31 dicembre 2014, di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie», disciplinati dal Regolamento che si allega allo Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC, a fronte della compensazione del credito certo liquido ed esigibile vantato da ciascuna di tali banche nei confronti della Società nella misura di un apporto unitario pari ad euro 0,292620 per ciascun emittendo Strumento Finanziario Partecipativo; detto apporto, da destinarsi quanto a massimi Euro 12.000.000,00 alla copertura delle perdite come sopra precisato al punto 2. e quanto a Euro 17.029.566,29, secondo quanto meglio disciplinato nelle clausole statutarie contenute nel relativo Regolamento di cui sopra;
4. di approvare il Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie» nel testo allegato alla presente delibera e che si allega allo statuto sociale sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di aumentare il capitale sociale a pagamento di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile, ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 21 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie» nel rapporto di n. 1 nuova azione per ogni Strumento Finanziario Partecipativo posseduto, e mediante contestuale imputazione a capitale di corrispondente importo tratto dalla Riserva SFP generatasi con la sottoscrizione degli SFP (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente). Il tutto comunque, come meglio disciplinato nelle clausole statutarie contenute nel relativo Regolamento di cui sopra;
6. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente mediante:
  - (a) l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente paragrafo: «l'assemblea straordinaria della società del [\_\_\_\_\_] ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie», disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

*parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland N.V.. La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [\_\_\_\_\_] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile, ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie»»;*

(b) *le seguenti modifiche, illustrate mediante comparazione fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto proposto dell'articolo 5 (che tiene già conto della modifica relativa all'eliminazione del valore nominale delle azioni) e dell'articolo 7.*

<i>Testo vigente dello statuto sociale</i>	<i>Nuovo testo dello statuto sociale</i>
<p><b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b></p>	<p><b>CAPITALE SOCIALE</b> <b>Articolo 5</b></p>
<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro 21.798.560 (Euro ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p>	<p>Il capitale sociale è fissato in nominali Euro <del>1.000.000,00</del> <b>21.798.560</b> (<b>ventuno milioni settecentonovantottomila cinquecentosessanta Euro un milione/00</b>) suddiviso in numero 43.597.120 (quarantatre milioni cinquecentonovantasettemila centoventi) azioni ordinarie <b><u>prive dell'indicazione del valore</u></b> da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna.</p> <p><b><u>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [•] gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie", disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A) per formarne parte integrante e sostanziale, destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A. e Royal Bank of Scotland PLC.</u></b></p> <p><b><u>La medesima assemblea straordinaria degli azionisti della Società del [•] gennaio 2014 ha deliberato di</u></b></p>



<p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate. A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art.</p>	<p><u><b>aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di massimi nominali Euro 29.029.566,99, scindibile ai sensi dell'Articolo 2439, comma 2, del codice civile, [da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2021 mediante l'emissione, anche in più tranche, di massime n. 99.205.680 azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A., godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie".</b></u></p> <p>L'assemblea straordinaria, in data 17 gennaio 2006, ha deliberato altresì di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni dalla data dell'assemblea, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per l'importo massimo nominale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 1.000.000 (un milione) nuove azioni ordinarie <u><b>prive dell'indicazione del valore nominale</b></u> del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più stock option plan, riservati ai dipendenti e/o ai consiglieri esecutivi e ai consulenti della società e/o delle società controllate. A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 febbraio 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 100.000 (centomila) pari a n. 200.000 (duecentomila) azioni <u><b>prive dell'indicazione del valore nominale</b></u> del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola</p>
---	--

<p>2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p><del>cinque) cadauna</del>, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>A valere sulla delega attribuitagli dall'assemblea straordinaria in data 17 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 settembre 2006 ha deliberato un aumento di capitale per massimi Euro 400.000 (quattrocentomila) pari a n. 800.000 (ottocentomila) azioni <b><u>prive dell'indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna</u></b>, da riservare ai dipendenti, ai consiglieri esecutivi ed ai consulenti della società e/o delle società controllate ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006" approvato dal Consiglio di Amministrazione di data 17 gennaio 2006.</p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili è riservato il diritto di opzione ai soci ai sensi di legge. Il diritto di opzione è escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale esistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in un'apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
--	--

Testo vigente dello statuto sociale	Nuovo testo dello statuto sociale
<p><b>AZIONI</b> <b>Articolo 7</b></p>	<p><b>AZIONI</b> <b>Articolo 7</b></p>
<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari</p> <p style="text-align: center;">nonché</p> <p>obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini i legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre</p>	<p>Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.</p> <p>La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15 del presente statuto, avrà facoltà, in conformità alle norme di legge, di emettere azioni di categorie diverse e strumenti finanziari <b><u>(ivi inclusi strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile)</u></b>, nonché obbligazioni “cum warrant” e warrants, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.</p> <p><b><u>L'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 29 gennaio 2014 ha deliberato l'emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile di n. 99.205.680 strumenti finanziari partecipativi denominati “Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie”, disciplinati dal Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), destinati alla esclusiva sottoscrizione da parte di Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unione di Banche Italiane S.C.p.A., e Royal Bank of Scotland PLC.</u></b></p> <p>L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p>I soci devono effettuare versamenti per le azioni nei termini i legge e secondo i modi e i termini richiesti.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre</p>

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ARTT. 2446, 2447 E 2441 DEL CODICE CIVILE**

---

l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.	l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.
---	---

(d) le seguenti modifiche - illustrate mediante comparazione fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto proposto (che tengono conto delle modifiche conseguenti al recepimento della normativa sul rispetto dei c.d. «equilibrio dei generi») - all'articolo 16, volte a dare attuazione al diritto dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società.

<i>Testo vigente dello statuto sociale</i>	<i>Nuovo testo dello statuto sociale</i>
<p align="center"><b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p>	<p align="center"><b>ORGANO AMMINISTRATIVO</b> <b>Articolo 16</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea <b><u>all'atto della nomina.</u></b></p> <p>Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p><b><u>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p><b><u>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, che devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, avviene come segue:</u></b></p> <p><b><u>(a) ai sensi dell'Articolo 2351, comma 5, del codice civile, un componente indipendente verrà nominato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" (i "Titolari degli SFP"), con le modalità indicate nel Regolamento allegato al presente Statuto sub (A), almeno [5] ([cinque]) giorni prima della data</u></b></p>

	<p><u>dell'assemblea ordinaria della Società convocata in prima convocazione per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'“Amministratore SFP”).</u> <u>Immediatamente dopo l'adozione della delibera di nomina dell'Amministratore SFP da parte dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP, il rappresentante comune dei Titolari SFP dovrà inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica: (i) il verbale della delibera dell'assemblea speciale dei Titolari degli SFP di nomina dell'Amministratore SFP; (ii) la documentazione dalla quale risulti che l'Amministratore SFP ha accettato la carica; (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dell'Amministratore SFP e gli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperti presso altre società; e (iv) la documentazione dalla quale risulti che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza in capo all'Amministratore SFP.</u> <u>Il nominativo dell'Amministratore SFP sarà comunicato dal Presidente dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio delle operazioni di voto per la nomina dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina sarà efficace senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria della Società.</u> <u>Resta inteso che, nel caso in cui i Titolari degli SFP non provvedano alla nomina dell'Amministratore SFP nel predetto termine di [5]</u></p>
--	--

<p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione</p> <p>avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p>	<p><b><u>([cinque]) giorni, tale restante Amministratore sarà nominato dall'assemblea ordinaria degli azionisti a norma del presente Statuto;</u></b></p> <p>(b) qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, la nomina dei <b><u>restanti</u></b> componenti il Consiglio di Amministrazione <b><u>(ovvero di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano provveduto alla nomina dell'Amministratore SFP)</u></b> avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.</p> <p>Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.</p> <p><b><u>Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo</u></b></p>
--	---

<p>Le liste sottoscritte da coloro che presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare – di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3</p>	<p><b><u>scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</u></b></p> <p>Le liste sottoscritte da coloro che presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare – di volta in volta in vigore.</p> <p>La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. La lista per la quale non sono osservate le previsioni del presente articolo è considerata non presentata.</p> <p>Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3</p>
--	--

<p>del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>iv. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</p>	<p>del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.</p> <p>Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p><del>iv. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</del></p> <p>iii. <b><u>come indicato dalle disposizioni che precedono un amministratore sarà l'Amministratore SFP, se nominato dai Titolati degli SFP in accordo alle disposizioni che precedono;</u></b></p> <p>iv. <b><u>nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno due; nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;</u></b></p>
--	---



<p>v. il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>vi. in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i), i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero di Amministratori da eleggere.</p> <p>I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di</p>	<p>vii. <b>iii.</b> il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>viii. <b>iv.</b> in caso di parità di voti fra due o più liste previste sub (i) , i voti ottenuti da tutte le liste presentate saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così di seguito fino al numero: <u>(x)</u> di Amministratori da eleggere, <b><u>nel caso in cui i Titolari degli SFP non abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono; (y) di Amministratori da eleggere meno uno, nel caso in cui i Titolari degli SFP abbiano nominato l'Amministratore SFP in conformità alle disposizioni che precedono.</u></b> I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna delle liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo amministratore da eleggere, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di</p>
---	--

<p>voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere</p> <p>non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p>	<p>voti di lista e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere <b><u>da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista (e quindi con esclusione dell'Amministratore SFP)</u></b> non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente Statuto per la presentazione delle stesse.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto legislativo n. 58/1998 e di cui all'art. 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p><b><u>Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione</u></b></p>
---	--

<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati</p> <p>sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista.</p>	<p><b><u>si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge. In caso di mancata presentazione di liste, così come in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</u></b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati <b><u>dall'assemblea ordinaria degli azionisti</u></b> sulla base del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che almeno un consigliere - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette – ovvero due consiglieri - nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette - siano in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio convocherà l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione secondo la procedura sopra prevista.</p> <p><b><u>In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora nel corso dell'esercizio venga meno l'Amministratore SFP, l'assemblea speciale dei Titolari degli</u></b></p>
--	---

<p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo</p> <p>e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p><b><u>SFP procederà senza indugio alla sua sostituzione.</u></b></p> <p>Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori in carica per la sua ricostituzione integrale <b><u>in conformità alle disposizioni che precedono.</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in accordo alle disposizioni che precedono e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>
---	---

7. *di disporre che l'efficacia delle precedenti delibere sia subordinata all'intervenuta efficacia, entro la data del 26 marzo 2014 dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato fra la Società e gli Istituti di Credito suoi creditori nel rispetto delle disposizioni di quest'ultimo; prendendo sin d'ora atto che, ove la delibera di cui sopra al punto 3. non trovasse esecuzione entro il predetto termine ultimo, la Società (salvo beninteso che provveda entro tale termine con diverso idoneo provvedimento) si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora – per il caso appunto in cui ciò si verifichi - quale liquidatore unico della Società l'Ing. Paolo Andrea Mutti, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, investito della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d'ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un'Assemblea che proceda a nuova nomina ove il liquidatore di cui sopra non dovesse accettare l'incarico;*
8. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune».*

Cittaducale (Rieti), 27 novembre 2013.

/firma/ Carlo Bernardocchi

Carlo Bernardocchi

Presidente del Consiglio di amministrazione

**Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).**

Il sottoscritto Gianluca Fagiolo, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società EEMS Italia S.p.A., attesta in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 154-bis del "Testo unico delle disposizioni in materia delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che, a quanto consta, i prospetti della situazione patrimoniale al 30 settembre 2013 di EEMS Italia S.p.A. che costituiscono oggetto della prima parte della presente Relazione corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Cittaducale (Rieti), 27 novembre 2013.

/firma/ Gianluca Fagiolo

Gianluca Fagiolo

Dirigente preposto